

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (7 ^a Senato e VII Camera)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	8
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	64
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	66
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica Andrea MARCUCCI. — Intervengono il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, e i sottosegretari di Stato per il medesimo dicastero, Gianluca Galletti, Marco Rossi Doria e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica,

nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* e avverte che, ove le Commissioni congiunte convengano sull'utilizzazione di tali forme di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni convengono.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, introduce quindi i temi dell'audizione.

Dopo un intervento di Manuela GHIZZONI, *vicepresidente della VII Commissione della Camera dei deputati*, il ministro Maria Chiara CARROZZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..

4

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno scorso.

Cinzia Maria FONTANA (PD), nel condividere l'intervento di sostegno ai lavoratori disposto dal provvedimento, il quale

costituisce un importante passo in avanti teso a far fronte all'emergenza sociale causata dall'attuale crisi economica, ritiene comunque opportuno che il Governo mantenga vigile l'attenzione nei prossimi mesi, avendo cura di provvedere ad un ulteriore stanziamento di risorse, nel caso in cui esse si rilevassero insufficienti per l'anno 2013, come appare probabile in base a quanto emerso nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, svolte nel corso dell'istruttoria legislativa. Rilevato, inoltre, come il necessario e comprensibile finanziamento degli ammortizzatori in deroga avvenga attraverso uno spostamento di risorse che incide negativamente sulle politiche attive del lavoro, auspica che il Governo, come peraltro già preannunciato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possa quanto prima provvedere a un sollecito ripristino delle relative risorse.

Si sofferma, quindi, sulle modalità di concessione degli ammortizzatori sociali a livello regionale, rilevando una difformità nell'utilizzo delle risorse tra regione e regione, che sfocia, in taluni casi, in veri e propri arbitri: per tale ragione invoca un attento monitoraggio circa l'andamento della spesa per gli ammortizzatori sociali

da parte delle autonomie territoriali, chiedendo al Governo di fornire alle Commissioni riunite dati attendibili circa l'utilizzo delle relative risorse da parte delle regioni, anche specificando l'ammontare degli stanziamenti trasferiti alle singole amministrazioni, le modalità di concessione, le causali, le previsioni di spesa, oltre che le anticipazioni effettuate, nonché la platea dei beneficiari. Ritiene infatti che l'acquisizione di tali dati sia necessaria, anche in prospettiva dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, ai fini di una corretta individuazione dei criteri di concessione dei trattamenti di sostegno del reddito. In proposito, chiede al Governo di offrire chiarimenti circa i tempi di adozione di tale decreto interministeriale, avendo cura di spiegare come sia possibile armonizzare la definizione dei nuovi criteri di concessione con le anticipazioni dei trattamenti già autorizzate dalle regioni sulla base del criterio della sola « spesa storica », per le quali in taluni casi le risorse appaiono largamente insufficienti.

Osserva quindi come le procedure amministrative necessarie all'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito, che coinvolgono diversi attori istituzionali e sociali, appaiano troppo lunghe e farraginose, rendendo difficoltoso fronteggiare l'emergenza sociale in atto nel Paese, sottolineando come tale aspetto debba essere valutato con attenzione da parte dell'Esecutivo, nella prospettiva di rendere più snello e veloce l'iter di concessione delle prestazioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore per la VI Commissione*, si riserva, d'intesa con il relatore per la Commissione Lavoro, di intervenire ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, riservandosi di approfondire nel prosieguo dell'iter le diverse questioni emerse nel corso dell'esame preliminare, fa notare che il provvedimento in titolo, limitatamente al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pur non essendo

risolutivo delle problematiche occupazionali, mira comunque a offrire un primo, importante, intervento di sostegno ai lavoratori in difficoltà, nel tentativo di allentare le forti tensioni sociali prodottesi a causa della crisi economica.

Nel rispondere a taluni quesiti posti dal deputato Cinzia Maria Fontana, segnala come non sia sempre agevole stimare l'andamento della spesa per gli ammortizzatori sociali, in quanto le regioni, che ne deliberano la concessione in base agli accordi sottoscritti con le parti sociali e dovrebbero rispettare il *budget* assegnato, non agiscono sempre alla stregua di criteri di erogazione certi: ciò porta, in taluni casi, a un mancato utilizzo di una parte delle risorse stanziata e, in altri casi, a uno « sforamento » rispetto ai vincoli di bilancio. Nel riconoscere che le regioni hanno fatto largo uso di tale strumento, non sempre in modo appropriato, assicura, proprio al fine di tenere maggiormente sotto controllo l'andamento della spesa a livello locale e programmare uno stanziamento di risorse adeguato alle effettive necessità, anche nella prospettiva di evitare squilibri e difformità nell'erogazione dei trattamenti tra regione e regione, l'impegno del Governo a rafforzare le relative attività di monitoraggio e a rendere pubblici i dati a tal fine acquisiti. Rileva, infatti, come soltanto a seguito di tale attività di verifica sarà possibile acquisire una maggiore consapevolezza circa l'imminente esaurimento delle risorse, rendendo più agevole la programmazione dei relativi rifinanziamenti. Evidenzia quindi come il decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto – legge, che sarà a breve predisposto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, proprio al fine di definire più credibili criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, sarà preceduto da una necessaria interlocuzione con le regioni e le organizzazioni sindacali. In proposito, si riserva di trasmettere al Parlamento le informazioni richieste sull'andamento della spesa in materia, rendendosi comunque disponibile – anche per la fase di

monitoraggio dell'attuazione del decreto – a un ampio confronto in Commissione.

Soffermandosi, infine, sui profili di copertura finanziaria del provvedimento, assicura che il Governo provvederà a reintegrare le risorse destinate al finanziamento della CIG in deroga, che sono state parzialmente sottratte ai fondi per la contrattazione di secondo livello e per la formazione professionale continua dei lavoratori, ritenendo, peraltro, che il temporaneo spostamento di tale risorse per la copertura degli interventi di sostegno al reddito non pregiudicherà in ogni caso l'attuazione degli obiettivi di politica attiva originariamente programmati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 11 giugno prossimo, nel corso della quale saranno dichiarati i giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative presentate e saranno espressi i pareri dei relatori e del Governo.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.40 alle 12.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i>)	8
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa)</i>	22
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Sui lavori della Commissione	21
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonio Patrono e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, Costantino Visconti	21
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che alla proposta di legge C. 331 Ferranti è stata abbinata la proposta di legge C. 927 Costa, di identico contenuto.

Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha stabilito il programma dei lavori della proposta di legge in esame. In particolare si è stabilito che nella seduta di oggi si concluderà l'esame preliminare e sarà poi fissato il termine per gli emendamenti a martedì prossimo alle ore 14. Questi quindi verranno esaminati

a partire da giovedì 12 per poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati entro mercoledì 19. In tal modo le Commissioni in sede consultiva avrebbero la giornata di giovedì 20 per esprimere il parere. Nella stessa giornata di giovedì 20, una volta acquisiti i pareri, la Commissione Giustizia potrà concludere definitivamente l'esame in sede referente. Ricordo che al termine dell'esame preliminare il testo base verrà trasmesso al Comitato per la legislazione, in quanto contiene una delega.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Formula quindi, anche a nome del correlatore Costa, una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

La Commissione adotta quale testo base il testo unificato proposto dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 11 giugno 2013. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per prossimo il mese di luglio.

Ivan SCALFAROTTO (PD) nell'ottica di un rafforzamento dello strumento della rettifica, le cui modalità sono disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, ritiene che sarebbe preferibile

una formula normativa più intensa e dettagliata, nella quale si preveda che la rettifica debba essere pubblicata entro un breve periodo dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

Daniele FARINA (SEL) in considerazione della delicatezza e complessità del provvedimento, auspica che la Commissione voglia compiere un esame approfondito al quale dedicare tutto il tempo necessario. Pur condividendo la finalità del provvedimento ritiene, infatti, che l'intera struttura delle sanzioni penali sia irrealistica, poco dissuasiva e sostanzialmente da riscrivere. Sottolinea come anche la disciplina dell'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 11-bis », preveda un'ipotesi sostanzialmente irrealizzabile, essendo improbabile che l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

Luca D'ALESSANDRO (Pdl) ricorda come, di fatto, nella maggior parte dei casi la pena detentiva sia venuta in questione quando il querelato era un magistrato, anche se non sempre si è trattato dei casi più eclatanti di diffamazione. Ritiene, più in generale, che si debba riflettere seriamente sull'eliminazione dell'aggravante di cui all'articolo 594, quarto comma, del codice penale. Ritiene inoltre inopportuno che l'oggetto dell'esame si estenda a materie sostanzialmente eterogenee, come avverrebbe in caso di abbinamento della proposta di legge n.121 Pisicchio.

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime talune perplessità sulla previsione del nuovo articolo 595 del codice penale, laddove si collega, quale conseguenza della condanna, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi alle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma. Esprime inoltre perplessità sull'articolo 3, che prevede una sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria.

Auspica che nel corso dell'esame le predette disposizioni possano essere adeguatamente approfondite.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ritiene che la delicatezza e l'importanza del provvedimento consiglino di fare presto, ma di fare bene, e che i contributi che emergono dal dibattito confermano la possibilità di fare un buon lavoro. Precisa che si tratta di un testo aperto ad eventuali modifiche e ritiene che, a tal fine, potrebbe essere utile svolgere un ciclo di audizioni.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge in materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere sottolineato l'importanza di conoscere anche la posizione del Governo e le sue eventuali proposte di modifica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, ricorda che Matthew Shepard nacque a Casper, nel Wyoming, il 1° dicembre 1976. Era il primo figlio di Dennis Shepard e Judy Peck Shepard. I suoi genitori vissero per un certo periodo in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava per una compagnia petrolifera, così Matthew si diplomò presso la scuola americana in Svizzera. Poi si iscrisse a Scienze Politiche, all'Università dello Wyoming. Suo padre lo ricorda come un « *giovane uomo ottimista e aperto, con un dono molto speciale che gli consentiva di stabilire una relazione praticamente con chiunque. Era un tipo di persona con cui era facile fare amicizia ed era uno sempre alla ricerca di nuove sfide. Matthew aveva una grande passione per*

l'uguaglianza ed era uno che non aveva paura di battersi per l'accettazione delle differenze tra le persone ».

Subito dopo la mezzanotte del 7 ottobre 1998 Matthew, che allora aveva 21 anni, incontrò in un bar Aaron James McKinney e Russell Arthur Henderson. Secondo McKinney, Shepard chiese loro un passaggio a casa. Matthew fu derubato, picchiato selvaggiamente, legato ad una staccionata e lasciato lì a morire solo a causa della sua omosessualità. Matthew fu trovato 18 ore dopo da un ciclista di passaggio, che inizialmente lo aveva scambiato per uno spaventapasseri, vivo e in stato di incoscienza.

Matthew aveva una frattura dalla nuca fino oltre l'orecchio destro. Parte del cervello era stata danneggiata in modo tale da risultare compromessa la capacità del suo corpo di regolare il battito cardiaco, la temperatura corporea e altre funzioni vitali. C'era inoltre circa una dozzina di piccole ferite sulla testa, sul collo e sulla faccia. È stato riportato che Matthew era stato colpito con una violenza tale da ricoprire il suo volto completamente di sangue, ad eccezione di dove era stato lavato dalle sue stesse lacrime. I medici giudicarono le sue lesioni troppo gravi per poter essere operate. Matthew non riprese più conoscenza e rimase sempre in rianimazione. Morì alle 00.53 del 12 ottobre 1998 all'ospedale Poudre Valley a Fort Collins, in Colorado. La polizia arrestò McKinney e Henderson poco dopo, trovando l'arma insanguinata, le scarpe della vittima e la carta di credito nel loro camion.

Il 29 ottobre 2009 il Presidente Obama ha promulgato una legge che punisce l'odio nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. Si chiama il Matthew Shepard Act.

Andrea, invece, era di Roma e aveva 15 anni. Si è ucciso nella sua città il 22 novembre del 2012, l'anno scorso. Lo ricordiamo tutti come « il ragazzo dai pantaloni rosa ». Perché aveva, appunto, dei pantaloni rosa. E poi metteva lo smalto rosa, e aveva anche un quaderno, sempre rosa. Non sappiamo se fosse omosessuale

oppure no. Sappiamo però che il suo comportamento non era quello giusto, quello che i suoi compagni di scuola si aspettavano da lui. Un ragazzo non mette lo smalto, non si veste di rosa. E infatti qualcuno sul muro della scuola aveva scritto: *'Non vi fidate del ragazzo con i pantaloni rosa, è frocio'*. Così Andrea si è stretto una sciarpa intorno al collo, si è lasciato andare, ed è morto con i suoi 15 anni.

Il giorno dopo qualcuno scrisse su un blog: *« Chiamatela pure omofobia se volete, anche se io ancora non riesco a capirlo questo termine. Omo-fobia: paura dei gay? Paura di chi viene periodicamente pestato a morte? Paura di chi subisce ogni giorno, sotto la nostra indifferenza, violenze psicologiche? A me più che paura sembra odio, perché l'odio è sempre più facile, perché l'amore deve essere corrisposto, l'odio no. Perché l'odio crea facilmente gruppo: si trova un bersaglio e gli si indirizza contro tutto il nostro odio, come se un odio condiviso fosse più giustificabile. »*

Ecco. Negli Stati Uniti oggi esiste il Matthew Shepard Act. Qui da noi in Italia, no. Nessuno ha ancora dato una legge che ricordi Andrea e i suoi pantaloni rosa, e che aiuti a evitare che si ripetano casi come il suo. La legge per quelli coi pantaloni rosa non è ancora stata varata. Così come non è ancora stata varata una legge che protegga dall'odio le persone transessuali e transgender, un gruppo talmente odiato in tutto il mondo da essere l'unica minoranza che ha dovuto inventarsi una celebrazione, il TDOR (Transgender Day of Remembrance), per ricordare i propri morti, uccisi per ragioni di odio. Per chi ancora non lo sapesse, si celebra ogni 20 novembre, tutti gli anni, dal 1999.

È per questo che siamo qui, oggi. Per cominciare il cammino che ci conduca finalmente ad approvare una legge non tanto contro l'omofobia, la paura dei gay, ma contro l'odio verso di essi. Una legge di civiltà, in nessun modo ideologica, che serva in primo luogo a dire al Paese che la nostra comunità nazionale ripudia ogni forma di odio, incluso quello omofobico e transfobico. Una legge, poi, che spieghi

bene che l'« omofobia » e la « violenza omofobica » sono due cose ben diverse. Perché l'omofobia, per essere tale, proprio come il razzismo, non richiede necessariamente la violenza fisica.

Il testo in esame non intende raggiungere il suo scopo creando una nuova fattispecie di reato, al contrario. Ciò che la proposta di legge intende fare è utilizzare norme già da tempo in vigore nel nostro ordinamento. Con la proposta di legge della quale discutiamo, infatti, si estendono alle discriminazioni fondate sull'identità sessuale della vittima i reati puniti dalla legge n. 654 del 1975 (cosiddetta « Legge Reale ») – che ha reso esecutiva la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, fatta a New York il 7 marzo 1966 – legge poi modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetto « Decreto Mancino »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

In buona sostanza si vuole equiparare l'odio basato sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o il ruolo di genere della vittima a quello, già riconosciuto e punito nel nostro ordinamento, basato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo si rimuove l'irrazionale differenza che esiste nel nostro Paese, per esempio, tra l'apporre uno striscione gravemente razzista in uno stadio, il che può – almeno in teoria – configurare una condotta antiggiuridica, e l'apporre il medesimo striscione, riportante le medesime parole di dilleggio, nei confronti delle persone omosessuali. In questo caso non di reato si tratterebbe, ma di semplice espressione del pensiero, posto che la legge penale non prevede che l'omofobia sia una forma d'odio perseguita dalla legge. E posto che in una democrazia, in uno Stato di diritto, tutto ciò che non è vietato è, deve essere, permesso.

Sembra una cosa semplice, sulla quale essere tutti d'accordo, eppure non è così. La prima proposta per una legge per il contrasto all'omofobia e la transfobia fu depositata nel 1993 e dopo venti anni non ne abbiamo ancora una in vigore. Non vuole ritornare in questo momento alle

vicende che hanno impedito a precedenti proposte di legge di giungere a buon fine, ma vuole richiamare alcune delle principali obiezioni che si sono sollevate come ostacoli all'approvazione di una legge così tanto attesa e così necessaria.

Si è spesso sostenuto, per esempio, che l'estensione della legge Mancino ad ipotesi in cui la condotta discriminatoria abbia a proprio fondamento l'omosessualità o transessualità della vittima possa comportare l'introduzione nell'ordinamento di un reato di opinione, in contrasto con i principi costituzionali.

Ebbene, in realtà questa preoccupazione non è fondata come risulta evidente dal solo fatto che la Corte Costituzionale non ha mai sancito l'illegittimità costituzionale della legge Reale-Mancino. La proposta in esame si limita ad estendere il contenuto di questa legge ad ulteriori ipotesi connesse alle condizioni personali della vittima oltre che a riportare la formulazione della fattispecie penale al testo antecedente alle modifiche apportate nel 2006, quando le condotte di « diffusione » e « incitamento » alla discriminazione sono state sostituite rispettivamente a quelle di « propaganda » ed « istigazione » del testo precedente.

A questo proposito ricorda che neanche la formulazione antecedente al 2006 era stata oggetto di censure di illegittimità costituzionale.

Dalla stessa applicazione giurisprudenziale della « legge Reale-Mancino » risulta chiaro che molte delle ipotesi di scuola che vengono oggi richiamate per dimostrare i rischi dell'introduzione di reati di opinione sono in realtà dei casi che nel diritto penale vengono ricondotti alla categoria dei « reati impossibili », in quanto la condotta non sarebbe idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto, così come questo si può evincere in via interpretativa dalla nozione di discriminazione per come questa risulta dall'ordinamento e, in particolare, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo; dalla Convenzione di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; dall'articolo 43,

comma 1, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, successivamente meglio puntualizzato nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio Europeo, recepita con il decreto legislativo n. 215 del 2003; nonché nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo, recepita con il decreto legislativo n. 216 del 2003, che fa menzione anche dell'orientamento sessuale. In sostanza in molti di quegli esempi addotti per dimostrare l'incostituzionalità o, quanto meno, l'inopportunità dell'estensione della legge Reale-Mancino alla discriminazione nei confronti di omosessuali o transessuali, ciò che viene a mancare è la lesione del bene giuridico.

Si è sostenuto poi che la locuzione « orientamento sessuale », pur ricorrendo in fonti di diritto internazionale e comunitario nonché di ordinamenti stranieri, dovesse essere adeguatamente definita prima di poter essere introdotta nell'ordinamento italiano, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale ».

Considerato che con la proposta di legge in esame questa nozione è introdotta in una norma penale, opportunamente, per evitare dubbi di costituzionalità sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, l'articolo 1 contiene la definizione di « identità sessuale », considerata come l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale. Il testo specifica anche le nozioni di « identità di genere », « ruolo di genere » e « orientamento sessuale ». È bene precisare che si tratta di definizioni che sono pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale.

E tuttavia è necessario inoltre ribadire che in ogni caso l'espressione « orientamento sessuale » è già presente nella legislazione italiana. Ad esempio:

Con riferimento alla parità di trattamento in materia di occupazione e di

condizioni di lavoro, il D.Lgs. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE, stabilisce che parità implica assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli *handicap* (o meglio: *delle disabilità*), dell'età o dell'orientamento sessuale (articolo 2).

Il decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro, vieta poi in particolare alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati di effettuare qualsivoglia indagine sull'orientamento sessuale dei lavoratori (articolo 10).

Nel D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), l'articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni «garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro».

Bisogna inoltre fare riferimento alla fondamentale sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale. In questa sentenza il giudice costituzionale, facendo riferimento alla legge n. 164 del 1982, recante «Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso», afferma espressamente che il legislatore italiano ha accolto «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero «naturalmente» evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privile-

giando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti».

L'identità sessuale che la proposta di legge in esame vuole tutelare è pertanto una nozione che ha già una valenza giuridica nel nostro ordinamento.

Un'altra obiezione che si è sollevata è quella della potenziale violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza. Secondo i sostenitori di questa tesi, chi subisce violenza per ragioni di orientamento sessuale riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*. A questa obiezione deve risponderci che, evidentemente, in questo caso ciò che rileva non è tanto la qualità soggettiva dell'identità sessuale della vittima del reato, quanto il motivo del reato stesso e cioè il fatto che il reo fosse stato spinto dall'odio omofobico o transfobico.

Vale la pena citare a questo proposito la Sentenza 12 gennaio 2012, n. 563 della 5° sezione penale della Corte di Cassazione secondo la quale «Integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (articolo 612 cod. pen. e 3 decreto-legge n. 122 del 1993, conv. in l. n. 205 del 1993), la condotta di colui che effettui telefonate all'indirizzo della persona offesa – nella specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l'occupazione nazista – prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista (stupro etnico razziale), e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso – integrante l'aggravante in questione – sussiste non solo quando il reato (nella specie minaccia) sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall'agente alla essenza e ai destini del detto popolo.

In ultimo non è inutile affrontare anche la più bizzarra delle obiezioni, quella per cui non vi sarebbe bisogno di estendere la Legge Mancino all'omofobia e alla transfobia in quanto già esiste nel codice penale una aggravante comune dei « futili motivi ». A questa singolare teoria si può serenamente obiettare che una eventuale aggressione nei confronti di un gay, di una lesbica o di una persona transessuale o transgender è un atto grave che mina le fondamenta della società civile nella quale viviamo. In una democrazia e in uno Stato di diritto le persone, tutte, devono essere sempre libere di esprimere a pieno, nel rispetto della legge, la loro personalità. Va da sé quindi che il « motivo » in questo caso sarebbe non « futile » ma di inaudita gravità.

A conclusione della relazione ritiene opportuno fare riferimento alla normativa di stampo europeo in materia, affinché risulti chiaro sin dall'avvio di questo nuovo iter legislativo che non stiamo affrontando questioni stravaganti od anormale appunto, ma che stiamo invece trattando di « diritti », ed in particolare del diritto di ciascuna persona di essere appunto se stessa senza il rischio di essere discriminata.

E non potrà purtroppo sfuggire la responsabilità del gravissimo ritardo che il nostro legislatore – e cioè noi, onorevoli colleghi – porta nei confronti dei trattati e delle linee guida in tema di discriminazione dell'Unione Europea e delle legislazioni dei paesi nostri amici e partner nell'Unione.

Provvedimenti mirati alla specifica tutela di omosessuali e transessuali si rintracciano nell'ambito degli interventi attuati a livello europeo per prevenire ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

In base all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (cd « Trattato di Lisbona »), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati)

sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.

Inoltre, sempre il Trattato di Lisbona afferma, all'articolo 10, che « nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ».

Il divieto di discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell'articolo 19. La disposizione prevede che « il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ».

La lotta contro l'omofobia costituisce peraltro una delle priorità del Programma 2010-2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (*Programma di Stoccolma*), adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009. Il Programma sottolinea in particolare che « poiché la diversità è una fonte di ricchezza per l'Unione, l'Unione e gli Stati membri devono garantire un ambiente sicuro in cui le differenze siano rispettate e i più vulnerabili siano tutelati. Occorre continuare a lottare con determinazione contro le discriminazioni, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia ».

In questo quadro si collocano le più recenti iniziative adottate dalle istituzioni UE, con riferimento sia alla situazione all'interno degli Stati membri che all'azione esterna dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda gli ultimi interventi legislativi dell'Unione, disposizioni volte a tutelare le persone in condizione di vulnerabilità in ragione del loro orientamento sessuale sono contenute nella direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, sotto il profilo del riconoscimento della sussistenza di rischio di persecuzione. Lo stesso accade nella proposta di direttiva, tuttora in corso di esame da parte delle istituzioni europee, relativa a procedure per la concessione e la revoca dello status conferito dalla protezione internazionale (COM(2011)319).

Il tema della lotta all'omofobia è stato più volte affrontato dal Parlamento europeo che annualmente ha approvato risoluzioni volte a coinvolgere nella lotta all'omofobia le attività degli Stati membri e della Commissione europea. Si ricordano, ad esempio, la risoluzione sull'omofobia in Europa del 6 aprile 2007 con la quale il Parlamento ha chiesto alla Commissione di garantire che la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in tutti i settori sia vietata completando il pacchetto legislativo contro la discriminazione basato sull'articolo 13 del trattato CE, « senza il quale lesbiche, gay, bisessuali e altre persone che si trovano a far fronte a discriminazioni multiple continuano ad essere a rischio di discriminazione ».

Da ultimo, la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta all'omofobia in Europa, « condanna con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e deplora vivamente che tuttora, all'interno dell'Unione europea, i diritti fondamentali delle persone LGBT non siano sempre rispettati appieno; invita pertanto gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transgender dai discorsi omofobi di incitamento all'odio e dalla violenza e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società; esorta gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi d'odio omofobi o l'incitamento all'odio e alla violenza nonché ad assicurare che la libertà di manifestazione, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata » e « ritiene che i diritti fondamentali delle persone

LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti ».

Ancor più recentemente, nella risoluzione adottata il 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a:

Innanzitutto di intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindacati e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender);

Ha chiesto poi di utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG;

E infine di presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014.

Con riferimento ai contenuti delle citate risoluzioni del Parlamento europeo, si ricorda che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (*Fundamental Rights Agency*, FRA) ha pubblicato, nel luglio 2011, lo studio « *Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States* ». Ulteriori conclusioni in materia, sulla base di una ricerca tuttora in corso, dovrebbero essere presentate nelle prossime settimane.

In tale studio, sottolineando come la legislazione e l'accettazione pubblica procedano di pari passo, l'Agenzia raccomanda di: a) sostenere gli impegni per una direttiva « orizzontale » in grado di garantire una equa tutela dalle discriminazioni di qualunque natura, comprese quelle basate sull'orientamento sessuale; b) garan-

tire un livello di tutela contro gli episodi di omofobia e transfobia che sia pari a quello garantito nel caso di incitamento all'odio e reati ispirati dall'odio motivati da razzismo o xenofobia; c) garantire l'adeguata applicazione della tutela giuridica per le persone transgender già esistente e disposta dal diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le iniziative UE nel settore delle relazioni esterne, si segnala che nel giugno 2010 il Gruppo «Diritti umani» istituito in seno al Consiglio dell'Unione europea ha adottato uno strumento per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e *transgender* (LGBT).

Il documento contiene riferimenti agli strumenti giuridici internazionali e regionali, alle dichiarazioni e alle altre norme disponibili per la promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBT nonché una griglia di elementi di analisi e controllo al fine di valutare la situazione dei diritti umani delle persone LGBT. In tal modo il documento intende fornire al personale delle istituzioni dell'UE, delle capitali degli Stati membri, delle delegazioni, rappresentanze e ambasciate dell'UE, strumenti operativi da utilizzare nei contatti con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) e della società civile al fine di promuovere e tutelare i diritti umani delle persone LGBT nell'ambito dell'azione esterna dell'UE.

Insomma, verrebbe da dire: «È l'Europa che ce lo chiede!», un'espressione spesso legata soltanto ai sacrifici economici che sono richiesti ai popoli europei e che invece dovrebbe avere a che fare anche con i diritti e la creazione di una società veramente rispettosa e inclusiva.

È da dire che anche da un veloce sguardo alla legislazione degli altri Paesi si coglie il ritardo della legislazione italiana nell'affrontare il tema del contrasto all'omofobia e transfobia. Diversi Stati europei hanno infatti introdotto nei loro ordinamenti, soprattutto nell'ultimo decennio, nuovi strumenti normativi idonei

ad una migliore tutela legale contro la discriminazione per orientamento sessuale.

Per quanto riguarda, in particolare, la legislazione penale in materia di omofobia, gran parte dei paesi europei ha modificato le normative nazionali per adeguarle alla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale della vittima. Alcuni Stati hanno riconosciuto il principio di non discriminazione addirittura nelle loro Costituzioni o ne hanno esteso, in via interpretativa, l'applicazione alla discriminazione per omofobia, ma la maggior parte dei paesi europei hanno previsto esplicitamente il reato di discriminazione e/o hanno introdotto il movente omofobo quale circostanza aggravante per taluni reati.

Il Belgio consacra il principio di non discriminazione nella sua Costituzione (Costituzione, artt. 10 e 11), pur senza menzionare espressamente le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Dal 2003 il legislatore belga ha ampliato il campo delle discriminazioni condannabili, includendo con disposizioni specifiche a livello federale anche l'orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione illegittima, ma è con il pacchetto di leggi federali anti-discriminazione del 2007 (legge del 10 maggio 2007) che ha previsto uno specifico «divieto di discriminazione» (articolo 3) nei settori della vita pubblica rientranti nel campo di applicazione della legge. Il legislatore belga non ha introdotto un generale «reato di discriminazione» fondato sull'orientamento sessuale per i cittadini comuni, ma ha previsto la penalizzazione di taluni atti e comportamenti discriminatori di natura omofobica (artt. 21-24). La legge del 2007 ha inoltre introdotto il movente fondato sull'orientamento sessuale tra le circostanze aggravanti per alcuni reati disciplinati dal Codice penale, quali aggressione, omicidio, stupro, *stalking*, incendio doloso, diffamazione e calunnia, profanazione di tombe, atti di vandalismo ed altri (artt. 377-*bis*, 405-*quater*, 422-*quater*, 438-*bis*, 453-*bis*, 514-*bis*, 525-*bis*, 532-*bis*, 534-*bis*).

Anche le tre Comunità belghe (fiamminga, francofona e germanofona) e le Regioni (Bruxelles, Fiandre e Vallonia) hanno adottato, a partire dal 2002, diversi decreti nell'intento di assicurare coerenza legislativa con la normativa antidiscriminazione approvata a livello federale.

La Francia prevede norme direttamente applicabili alla lotta contro la omofobia. A partire dal 2003, il legislatore francese ha ammesso l'omofobia fra gli elementi identificativi per alcune infrazioni penali disciplinate dal Codice penale, come nel caso del reato di discriminazione (artt. da 225-1 a 225-4, articolo 432-7) ed ha riconosciuto la circostanza aggravante per i reati o delitti commessi in ragione dell'orientamento sessuale della vittima (articolo 132-77). Successivamente, nel 2004, ha disposto un aggravamento delle pene in caso di discriminazione, estendendo alle minacce, al furto e all'estorsione (artt. 222-18-1, 311-4 e 312-2) le fattispecie di reato cui può essere applicata la circostanza aggravante a carattere omofobo. Infine, nel 2012, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la legislazione francese contro la discriminazione omofobica inserendo accanto a quello di « orientamento sessuale » anche il concetto di « identità sessuale » negli articoli dei Codici penale e di procedura penale, dei Codici del lavoro e dello sport e di alcune leggi, riguardanti reati o comportamenti motivati da discriminazione. È stato, ad esempio, modificato l'articolo 225-1 del Codice penale, in base al quale attualmente « costituisce una discriminazione ogni distinzione operata tra persone fisiche in ragione della loro origine, il loro sesso, la loro situazione familiare, il loro stato di gravidanza, la loro apparenza fisica, il loro patronimico, il loro stato di salute, il loro handicap, le loro caratteristiche genetiche, le loro tradizioni, il loro orientamento o la loro identità sessuale... ». Sono altresì punite la provocazione non pubblica alla discriminazione, all'odio o alla violenza (articolo R625-7) e la diffamazione e l'ingiuria non pubbliche nei confronti di una persona o un

gruppo di persone in ragione dell'orientamento sessuale (art. R624-3 e R624-4).

Anche la legge francese del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa contiene disposizioni a carattere anti-discriminatorio, prevedendo i reati di provocazione pubblica alla discriminazione, all'odio o alla violenza (articolo 24), di diffamazione a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) nei confronti di una persona o un gruppo di persone in ragione del loro orientamento sessuale, vero o presunto (articolo 32) e di ingiuria a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) rivolta ad una persona o un gruppo di persone per motivi omofobici (articolo 33).

In Germania il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale non è previsto in modo esplicito così come il motivo omofobico non è espressamente riconosciuto tra le circostanze aggravanti. Tuttavia il Codice penale (*Strafgesetzbuch – StGB*) (articolo 130, comma 1) punisce con la detenzione colui che, in maniera tale da disturbare la pace pubblica, incita all'odio o alla violenza contro elementi della popolazione o lede la dignità di altre persone attraverso insulti o offese e prevede una pena detentiva o una pena pecuniaria anche per chi commette gli stessi illeciti attraverso la diffusione di opere scritte (articolo 130, comma 2). Sebbene il Codice penale non faccia un esplicito riferimento al *background* omofobico di colui che perpetra il reato, nella definizione data all'articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell'orientamento sessuale. Anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti e aggravanti che devono essere valutate dal giudice nel formulare una sentenza (Codice penale, articolo 46), non vi è una esplicita previsione rispetto all'omofobia, ma un generico richiamo alle motivazioni e finalità dell'atto oltre che alle convinzioni e agli intenti del reo.

Nei Paesi Bassi la Costituzione stabilisce che « è vietata ogni discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche, la razza, il sesso od ogni altro motivo » (articolo 1). Le parole « ogni altro motivo » furono inserite

proprio per includere gli atti di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e la stessa giurisprudenza in materia ha in genere interpretato in tal senso il dettato dell'articolo 1. Né il Codice penale, né il Codice di procedura penale prevedono l'orientamento sessuale della vittima quale circostanza aggravante. Tuttavia dal 1° dicembre 2007 è in vigore una circolare del *Public Prosecution Service* (l'organo titolare dell'azione penale), che impone, al momento della formulazione della richiesta di pena, un aumento del 25 per cento della pena prevista per un determinato reato se questo è legato a una forma di discriminazione, inclusa quella relativa all'orientamento sessuale.

Il Portogallo, con la riforma del 2004, ha incluso nella Costituzione l'orientamento sessuale fra i fattori vietati di discriminazione (Costituzione, articolo 13, comma 2) oltre alle diverse disposizioni che assicurano il rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione in diversi campi della vita economica, sociale e politica dei cittadini. Nel 2007 la riforma del Codice penale (Legge n. 59/2007) ha introdotto alcune misure che rafforzano l'arsenale repressivo per combattere il fenomeno dell'omofobia. Il legislatore ha previsto il reato di incitamento alla discriminazione, all'odio e alla violenza verso persone fisiche, in ragione della loro razza, colore, origine etnica o nazionale, religione, sesso o orientamento sessuale (Codice penale, articolo 240) ed ha riconosciuto l'intento dell'omofobia come una circostanza aggravante per alcuni reati, quali l'omicidio aggravato (Codice penale, articolo 132) e l'offesa aggravata all'integrità fisica (Codice penale, articolo 145).

Nel Regno Unito una specifica definizione dell'omofobia non è prevista in modo esplicito nei testi legislativi; il fenomeno ha tuttavia rilevanza penale nel quadro più generale della repressione dei reati connotati dall'odio razziale o religioso verso le vittime, così come dalla discriminazione del loro orientamento sessuale (*hate crime*) e il Governo ha adottato diverse iniziative in tema di omofobia nell'ambito di programmi di prevenzione.

Il *Crime and Disorder Act 1998* ha introdotto figure di reato connotate dall'odio diretto verso determinate caratteristiche della vittima, sue opinioni o inclinazioni personali e il *Criminal Justice Act 2003* ha introdotto (articolo 146) alcune aggravanti per i reati suddetti, prevedendo un incremento di pena qualora l'atto criminoso sia ispirato dall'ostilità verso l'orientamento sessuale (anche solamente presunto) della persona offesa, al pari dell'odio razziale, etnico, religioso o riferito alla eventuale condizione di disabilità della vittima.

Più di recente, il *Criminal Justice and Immigration Act 2008*, con la modifica del *Public Order Act 1986*, ha ammesso l'aggravante dell'odio fondato sull'orientamento sessuale ed ha equiparato i relativi reati a quelli ispirati dall'odio religioso o razziale. La stessa legge, tuttavia, a tutela della libertà di espressione esclude dalla nozione di *hatred on the ground of sexual orientation* la formulazione di opinioni critiche riferite a determinate condotte o pratiche sessuali, oppure le esortazioni a modificare o a non porre in essere tali condotte o pratiche (*Criminal Justice and Immigration Act 2008*, articolo 74 e Schedule 16).

Applicando i criteri derivati da questa legislazione, il *Crown Prosecution Service* (CPS) – organo giudiziario titolare dell'esercizio dell'azione penale – ha dato una definizione dell'omofobia in un documento di indirizzo del 2007, *Policy for prosecuting cases of homophobic and transphobic crime*, affermando che l'elemento omofobico ricorre ogni volta che esso sia percepito come tale, indifferentemente, dal reo o dalla vittima – in ragione del suo presunto orientamento sessuale – oppure da terzi.

La Spagna prevede nel suo ordinamento norme specifiche relative alla discriminazione per motivi basati sull'orientamento sessuale della vittima. Il Codice penale spagnolo contiene, infatti, disposizioni riguardanti la discriminazione in base all'orientamento sessuale e considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali.

In particolare il Codice penale individua alcune fattispecie di reato connesse alla discriminazione per motivi omofobici (Capitolo IV, artt. 510-521). Sono puniti con pene detentive: i reati di incitazione all'odio e alla violenza contro gruppi e associazioni e di diffusione consapevole di informazioni false e ingiuriose su gruppi e associazioni, commessi anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri (articolo 510).

La discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio è punita con una pena detentiva e con una multa, oltre ad una inabilitazione speciale all'impiego o carica pubblica per un periodo variabile; le pene sono aumentate in caso di reato commesso da un funzionario pubblico (articolo 511).

È punito con l'interdizione dall'esercizio della professione, occupazione, impresa o commercio, per un periodo variabile a seconda della gravità, il rifiuto da parte di privati nell'esercizio delle loro attività professionali o manageriali di fornire le loro prestazioni per motivi legati, tra l'altro, agli orientamenti sessuali a soggetti che ne abbiano diritto (articolo 512).

Il codice penale spagnolo considera inoltre illegali le associazioni « che promuovano o ispirino discriminazione, odio o violenza contro persone, gruppi o associazioni sulla base ... dell'orientamento sessuale » (articolo 515, 5) e prevede specifiche pene sia per i fondatori, direttori e presidenti di tali associazioni, sia per i membri attivi (articolo 517).

Il Codice penale considera poi il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali. L'articolo 22, punto 4, prevede, tra le circostanze aggravanti, il fatto che il delitto sia commesso per motivi razzisti, antisemiti o altro tipo di discriminazione riferita all'ideologia, religione o credenza della vittima, l'etnia, razza o nazione a cui appartenga, orientamento o identità sessuale, la malattia o la disabilità. Il Codice penale detta, inoltre, disposizioni sulla discrimi-

nazione dei lavoratori in base, tra l'altro, al loro « orientamento sessuale » (articolo 314).

Infine la Legge 49/2007, in materia di pari opportunità, non discriminazione ed accessibilità universale per le persone disabili, considera tra le « infrazioni molto gravi » i comportamenti gravi (*conductas calificadas como graves*) generati da odio o disprezzo legati all'orientamento sessuale (articolo 16, comma 4, lettera e).

L'Italia ricopre insomma senza alcun dubbio l'incomodo ruolo di fanalino di coda sul tema dei diritti delle persone LGBT in Europa e nel mondo occidentale. Sempre più paesi occidentali, non solo quelli pienamente industrializzati ma anche quelli dell'America Latina riconoscono piena uguaglianza ai cittadini LGBT e alle loro famiglie. La piramide dei bisogni di Maslow come molti di voi sapranno prevede che l'essere umano, una volta soddisfatti bisogni più elementari, si rivolga al soddisfacimento di bisogni più sofisticati: dai bisogni fisiologici si passa ai bisogni di sicurezza, poi a quelli di affetto, a quelli di stima e di successo e, infine, a quelli di realizzazione personale. Le persone omosessuali, bisessuali e trans in Italia sono ancora alle prese con il bisogno molto basilare della sicurezza. Non parliamo di una piccola minoranza: l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 5 per cento della popolazione mondiale sia gay, lesbica, bisessuale o trans, senza significative differenze di latitudine o di status sociale. E come accade sempre in tema di diritti, lo abbiamo visto con i provvedimenti assunti in questa legislatura in tema di violenza contro le donne, è possibile con questa legge dare un segnale di inclusione e di rispetto non solo alle persone interessate ma a tutto il paese. È uno di quei casi in cui la norma penale ha un effetto simbolico che contribuisce a costruire la modernità di un paese e la cultura di una comunità. È nella consapevolezza di questa occasione e di questa responsabilità, che augura a tutti i colleghi buon lavoro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Leone sostituisce

l'onorevole Bianconi per l'esame del provvedimento in titolo. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione compia un percorso condiviso e che tale condivisione, a differenza di quanto accaduto nella precedente legislatura, possa trovare riscontro anche nell'esame in Assemblea.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, osserva come la Commissione debba proseguire un lavoro iniziato nelle precedenti legislature ma non completato, perché non sfugge che la caratterizzazione della fattispecie presenta delle criticità tecniche che egli stesso intende evidenziare nel prosieguo dei lavori e per il buon fine dell'esame del provvedimento. Sottolinea come, al di là del trasporto emotivo, sia necessaria la condivisione per redigere un testo tecnicamente ineccepibile.

Si riserva quindi di illustrare la propria relazione nella prossima seduta.

Alessandro ZAN (SEL) quale secondo firmatario della proposta di legge in esame, esprime soddisfazione per l'inizio dell'iter in Commissione e dichiara di avere molto apprezzato la relazione del collega Scalfarotto, nella quale sono evidenziate adeguatamente anche le sollecitazioni che provengono dall'Europa sin dagli anni '90.

Osserva come la « Legge Mancino » abbia superato il vaglio della Corte costituzionale e sia una legge completa, idonea a tutelare la categoria di cittadini in questione, che subisce continue discriminazioni. Dichiara di parlare quale cittadino e deputato omosessuale e di conoscere molti amici che hanno subito violenze. Ritiene che occorra aprire una nuova pagina nel nostro Paese, per evitare ogni violenza omofoba, ogni forma di discriminazione quotidiana rappresentata, ad esempio, dal bullismo nelle scuole e anche quelle forme di « omofobia istituzionale », alimentate dall'assenza di una specifica norma di legge. Ritiene che gli appelli del Presidente della Repubblica e delle alte cariche istituzionali debbano indurre a non arretrare in questa battaglia di civiltà. Auspica

quindi che nelle prossime sedute si possano dipanare tutte le questioni che sono alla base delle criticità del testo.

Michela MARZANO (PD) evidenzia la necessità di lasciare da parte le questioni ideologiche e sottolinea alcuni punti che ritiene importanti. Sotto il profilo della libertà di opinione, che sarà alla base di una parte delle obiezioni che saranno mosse nei confronti del provvedimento, ritiene che si debba distinguere tra opinione e linguaggio dell'odio, considerandoli come diversi atti linguistici. Quanto alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sarà prevedibilmente alla base di ulteriori obiezioni, ritiene che si debba tenere ferma la nozione aristotelica per cui situazioni uguali vanno trattate in modo uguale e situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso. Ritiene quindi che si possa ricorrere a mezzi non ideologici, ma filosoficamente strutturati, per affrontare la discussione e trovare punti di convergenza.

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara di avere ascoltato con grande interesse la relazione del collega Scalfarotto e ritiene che la cultura del Paese debba cambiare, che gli italiani debbano maturare. Evidenzia come molti colleghi del Movimento 5 Stelle abbiano sottoscritto la proposta di legge e dichiara che anche lei la sottoscriverà. Fa presente che il suo gruppo valuterà con molta attenzione il provvedimento, anche tenendo conto delle indicazioni che provengono dalla Corte costituzionale e da Amnesty International, e che sarà disponibile a discutere e a trovare punti di incontro.

Il sottosegretario Cosimo FERRI dichiara di avere ascoltato con interesse la relazione dell'onorevole Scalfarotto.

Ricorda come recentemente, nel luglio 2011, siano state accolte dall'Assemblea due questioni di pregiudizialità basate sul principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.) e sul principio di legalità (articolo 25, comma 2, Cost.); e che in precedenza, il 13 ottobre 2009, la Camera aveva approvato

una questione pregiudiziale di costituzionalità dal seguente tenore: « la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto ... ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione ».

A suo avviso, si tratta di questioni non insuperabili.

Da un lato, infatti, il cosiddetto argomento della « discriminazione alla rovescia » è sconfessato sol che si ponga mente ai dati statistici più recenti sugli « *hate crimes* » i quali testimoniano la diffusione e la pervasività della violenza omofobica, deponendo nel senso di una condizione di debolezza e di vulnerabilità di un gruppo comprovata, altresì, dalle acquisizioni criminologiche sulla gravità dei crimini d'odio omofobico, condizione che l'imperativo dell'uguaglianza non solo suggerisce, ma impone di tutelare, secondo un principio di tutela differenziata delle situazioni oggettivamente diverse, in ossequio al principio di ragionevolezza.

D'altro canto, l'esperienza comparata, soprattutto francese (ove è prevista l'aggravante qualora il reato sia commesso in ragione dell'orientamento sessuale della vittima e l'autonoma figura di reato della discriminazione intesa come « qualsiasi distinzione operata fra le persone fisiche in ragione anche dell'orientamento sessuale ») mostra inequivocabilmente come il principio di legalità-precisione può essere adeguatamente rispettato anche in questa materia, per così dire sensibile.

Dunque, non solo il legislatore penale può, ma deve impegnarsi nella definizione di ciò che costituisce atto di discriminazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i provvedimenti in materia di scambio elettorale politico-mafioso sono stati inseriti oggi all'ordine del giorno della Commissione, al termine delle audizioni informali sulla stessa materia, in vista dell'eventuale adozione del testo base, nell'eventualità che tali provvedimenti fossero inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel mese di giugno. Poiché i provvedimenti in questione sono stati invece inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio prossimo, l'esame in Commissione potrà proseguire la prossima settimana.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 giugno 2013.

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonio Patrono e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, Costantino Visconti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**Testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.**

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

« 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », continuativa, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, continuativo, per singoli giorni della settimana o per

fasce orarie, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere *a)* e *b)*;

h) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il

rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* — Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di

studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta. La sospensione può tuttavia essere concessa una seconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione.

La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. — (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). — Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. — (*Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*). — La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte ».

ART. 3.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

« TITOLO V-bis

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. — (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). — 1. Nei

casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter. — (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-quater. — (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). — 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il

giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies. — (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento*). — 1. Nell'ordinanza che dispone la

sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. – (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-*septies*. – (*Esito della messa alla prova*). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato, e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-*octies*. – (*Revoca dell'ordinanza*). – 1. La revoca dell'ordinanza di

sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-*novies*. – (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-*septies*, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta »;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. – (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda ».

ART. 4.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. – (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi*

alla prova). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

ART. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

ART. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 7.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare*).

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: « non comparso sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis. – (*Assenza dell'imputato*). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad

una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quinquies. – (*Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del*

processo). — 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 8.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 489. — *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).* — 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste

dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: « o contumace », ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « contumace o » sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: « contumace o », ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « notificato all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine).

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: « la notificazione o » e le parole: « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo

604, commi 1, 4 e 5-*bis*, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-*ter.* — (*Rescissione del giudicato*). — 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 10.

(*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice ».

ART. 11.

(*Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato*).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 12.

(*Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*).

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis.* — (*Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato*). — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione

a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 13.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

« *i-ter*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
5-00260 Marchi ed altri: Difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata	32
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	34
ERRATA CORRIGE	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00260 Marchi ed altri: Difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata.

Maino MARCHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'evidenziare come l'argomento oggetto

dell'interrogazione necessita di un ulteriore approfondimento, anche attraverso un idoneo strumento di indirizzo di iniziativa parlamentare che fissi l'ordine delle priorità nell'individuazione di modifiche al patto di stabilità interno, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, pur valutando positivamente il fatto che si sia riconosciuta la necessità di apportare interventi alla vigente disciplina del patto di stabilità interno, ritiene, tuttavia, che si sarebbe dovuto precisare entro quale termine tali modifiche debbano essere introdotte. Osserva, infatti, che occorre evitare che i predetti interventi siano adottati in tempi eccessivamente lunghi, al fine di scongiurare il rischio di sanzioni a carico dei comuni capofila delle gestioni associate. In proposito, evidenzia come sarebbe necessario riconoscere a tali gestioni associate un'autonomia contabile e di bilancio, anche prevedendo forme di bilancio consolidato, al fine di non penalizzare l'esercizio associato di tali funzioni che, al contrario, si intende incentivare.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 di mercoledì 5

giugno 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 74, prima colonna, trentanovesima riga, sopprimere le parole « Seguito dell' »;

a pagina 83, seconda colonna, quarantasettesima riga, la parola: « relatore » è sostituita dalla seguente: « ritiro ».

ALLEGATO

5-00260 Marchi ed altri: Difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la nota in riferimento, codesto Ufficio legislativo ha chiesto di conoscere gli elementi di competenza utili per la risposta ai quesiti posti dall'onorevole Maino Marchi, inoltrati con l'interrogazione in oggetto.

In particolare gli interroganti hanno rappresentato che l'attuale meccanismo di calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno – basandosi sulla spesa corrente registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione – penalizza gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in forma associata data l'impossibilità per l'ente capofila della gestione medesima di escludere la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali. Tale meccanismo, sottolineano gli onorevoli interroganti, ha determinato in molti casi il mancato rispetto del patto di stabilità interno con tutte le conseguenti penalizzazioni in termini finanziari che lo sfioramento dell'obiettivo reca con sé.

Pertanto, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda intervenire attraverso iniziative di carattere normativo al fine di superare la

penalizzazione descritta subito dai suddetti enti locali, in particolare, prevedendo l'esclusione dalle spese correnti dell'ente capofila delle spese effettuate per conto di altri comuni.

Al riguardo, nel condividere le finalità sottese alla richiesta in esame, si fa presente che l'eventuale accoglimento della stessa necessita di un apposito intervento legislativo la cui adozione, ferme restando le valutazioni politiche, è subordinata al rinvenimento di idonea compensazione finanziaria dei conseguenti effetti negativi in termini di indebitamento netto che tra l'altro, allo stato, non possono essere quantificati atteso che questo Dipartimento non dispone di elementi analitici in ordine alle gestioni associate in esame.

Ferme restando le predette difficoltà di quantificazione, una possibile modalità di compensazione degli oneri che la richiesta determina potrebbe essere rinvenuta, sempre in via legislativa, operando un corrispondente peggioramento degli obiettivi dei restanti enti locali e, in particolare, di quelli per conto dei quali l'ente capofila effettua le spese.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 35

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 36

AUDIZIONI

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Luigi MAGISTRO, *Vicedirettore dell'Agenzia delle*

dogane e dei monopoli, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Daniele CAPEZZONE, *presidente*, a più riprese, ed i deputati Michele PELILLO (PD), Paolo PETRINI (PD), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Carla RUOCCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Federico GINATO (PD), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL) e Ernesto CARBONE (PD), cui risponde Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, nel corso della cui replica interviene il deputato Alessio Mattia VILLAROSA (M5S).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Peleggi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Michele PELILLO (PD), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Marco CAUSI (PD), Carla RUOCCO (M5S), Daniele PESCO (M5S), Alessandro PAGANO (PdL), Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Matteo COLANINNO (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Roger DE MENECH (PD), cui risponde Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, nel corso della cui replica intervengono i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Alessandro PAGANO (PdL).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 13.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00261 Zan: Iniziative urgenti in materia di utilizzazione dei combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici	38
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	43
5-00262 Borghi: Sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale nel comune di Rivara	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	46
5-00263 Grimoldi: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento del suolo e della falda idrica in un'area del comune di Melegnano e di Cerro al Lambro	40
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	48
5-00264 Pastorelli: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di danneggiamento delle coltivazioni agricole in aree poste all'interno o in prossimità di aree naturali protette .	40
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	50
5-00265 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica di alcuni siti inquinati nelle province di Potenza e Matera	40
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	51
5-00266 Matarrese: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di inquinamento nell'area dello stabilimento industriale « Caffaro s.r.l. »	41
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	57
5-00267 De Rosa: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento in alcune aree interessate dal progetto per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana lombarda ...	41
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio CIRILLO.

La seduta comincia alle 12.05.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00261 Zan: Iniziative urgenti in materia di utilizzazione dei combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici.

Alessandro ZAN (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Nel rigettare ogni sospetto di atteggiamento ideologico degli interroganti, fa presente che le critiche ai provvedimenti del Ministero dell'ambiente che consentono di utilizzare i combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici sono basati su dati di fatto oggettivi. Al riguardo, specifica che tali critiche trovano conferma nella stessa risposta del Governo, dalla quale si evince chiaramente che la disciplina sui limiti di emissioni nei cementifici è diversa da quella relativa alle emissioni degli inceneritori. Aggiunge, inoltre, che l'aver autorizzato l'uso dei CSS nei cementifici è incomprensibile anche perché tale pratica si traduce in un inaccettabile ostacolo all'aumento dei livelli della raccolta differenziata, allo sviluppo della filiera industriale del riciclo e al radicamento di una cultura ambientale e di un costume civico basati sull'uso consapevole dei beni, compresi gli stessi rifiuti. Conclude, quindi, annunciando nuove iniziative parlamentari, da parte del gruppo di SEL e di altri gruppi, dirette a rimettere in discussione le scelte del Ministero dell'ambiente, anche alla luce dei primi dati sanitari dai quali si evince un più elevato livello di alcune gravi patologie in aree limitrofe ad impianti che utilizzano i CSS.

5-00262 Borghi: Sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale nel comune di Rivara.

Manuela GHIZZONI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione evidenziando come la società Independent gas management srl (IGM) aveva presentato al Ministero dell'attività produttive, in data 30 luglio 2002, istanza per concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di « Rivara », in provincia di Modena, comprendendo por-

zioni territoriali dei comuni di San Felice Sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola e Crevalcore in provincia di Bologna. A tale riguardo fa notare che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispondendo, in data 18 ottobre 2012, all'interrogazione n. 5-08154, specificava che, con nota del 7 agosto 2012, il Ministero dello sviluppo economico aveva comunicato il rigetto dell'istanza di autorizzazione del programma di ricerca « Rivara – Verifica di fattibilità dello stoccaggio » e che con tale atto si era concluso con esito negativo l'iter amministrativo della domanda della stessa verifica di fattibilità. Aggiunge che nella risposta fornita alla succitata interrogazione n. 5-08154 il Ministero dell'ambiente aveva specificato come era stato richiesto un supplemento di istruttoria alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS antecedentemente alla data di respingimento dell'istanza da parte del Ministero dello sviluppo economico ed immediatamente dopo gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorso. Considerato che il 5 febbraio 2013 la società Erg Rivara Storage ha annunciato la volontà di disimpegnarsi dal progetto di Rivara, chiede al rappresentante del Governo se non ritenga opportuno di chiarire in modo inequivocabile che la procedura per l'autorizzazione allo stoccaggio di gas di Rivara è definitivamente interrotta, mettendo così fine ad una situazione di tensione e preoccupazione nella quale vivono da molti anni le popolazioni e le imprese residenti nei luoghi coinvolti dal progetto di stoccaggio, e colpiti gravemente dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere prodotta già in occasione della richiamata interro-

gazione 5-08154 presentata nella precedente legislatura. Conclude evidenziando come le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo consentiranno a molti amministratori locali di porre fine a un situazione di incertezza protrattasi fino ad oggi.

5-00263 Grimoldi: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento del suolo e della falda idrica in un'area del comune di Melegnano e di Cerro al Lambro.

Marco RONDINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Cirillo. Nel sottolineare, quindi, che il problema sollevato con l'atto di sindacato ispettivo permane in tutta la sua gravità, se è vero che nelle aree interessate si continuano a registrare anomali tassi di mortalità per alcune gravi patologie riconducibili ai fenomeni di inquinamento denunciati, esorta il Governo a mantenere alta l'attenzione e il controllo sull'operato degli enti locali e degli organismi preposti all'effettuazione delle prescritte indagini ambientali a tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'ambiente.

5-00264 Pastorelli: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di danneggiamento delle coltivazioni agricole in aree poste all'interno o in prossimità di aree naturali protette.

Oreste PASTORELLI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia di particolare importanza su tutto il territorio nazionale e come occorra coordinare la tutela della

fauna selvatica, molto diversa rispetto a trenta anni fa, con la tutela dell'agricoltura. Chiede quindi al rappresentante del Governo quali iniziative normative intenda adottare il Ministero per scongiurare il rischio che la mancata o imprecisa applicazione della normativa determini un'alterazione della biodiversità.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Oreste PASTORELLI (Misto), replicando, prende atto positivamente degli elementi contenuti nella parte finale della risposta fornita dal rappresentante del Governo, laddove si indica nella tempestiva adozione dei regolamenti degli Enti parco contenenti efficaci misure di controllo della fauna selvatica uno strumento utile per dare soluzione alla problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Ribadisce peraltro che la rigidità della disciplina vincolistica non deve ripercuotersi negativamente sulla vita e sull'attività degli agricoltori, la cui presenza sul territorio del Parco è condizione primaria per un'efficace e moderna politica di tutela dell'ambiente. A tal fine auspica una vigilanza del Ministero diretta a garantire che i presidenti degli Enti parco collaborino con gli amministratori locali, al fine di adottare iniziative convergenti a tutela della biodiversità e delle condizioni di vita degli agricoltori del luogo.

5-00265 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica di alcuni siti inquinati nelle province di Potenza e Matera.

Cosimo LATRONICO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Cosimo LATRONICO (PdL), replicando, prende atto positivamente degli elementi contenuti nella dettagliata risposta fornita dal sottosegretario Cirillo che, peraltro, conferma la complessità e la serietà delle problematiche poste al centro del proprio atto di sindacato ispettivo. Formula, quindi, l'auspicio che il Governo continui a seguire con tutta l'attenzione del caso la vicenda a garanzia di un celere avvio degli indispensabili interventi di bonifica e del non meno importante reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per la loro realizzazione. In particolare, richiama il Ministero dell'ambiente a operare con risolutezza affinché si giunga al più presto alla firma dell'annunciato accordo di programma fra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e la regione Basilicata, per dare concretamente avvio alla bonifica dei siti di interesse nazionale di Tito e della Val Basento.

5-00266 Matarrese: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di inquinamento nell'area dello stabilimento industriale « Caffaro s.r.l. ».

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che, secondo quanto disposto dal decreto del ministro dell'ambiente 24 febbraio 2003, lo stabilimento di proprietà della azienda Caffaro srl è inserito nei siti di interesse nazionale in quanto rappresenta un'area contaminata molto estesa, che necessita di bonifica del suolo tale da garantire la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini abitanti nel cui territorio è ubicata l'azienda in questione. Aggiunge che le sostanze inquinanti sembrerebbero aver contaminato anche le falde acquifere e i canali irrigui dei comuni limitrofi a Brescia, quali Capriano del Colle, Castelmella, Flero, e con ogni probabilità Poncarale, determinando un evidente pericolo non solo per l'ambiente, ma anche per la salute dei cittadini. Chiede quindi al rappresentante del Governo se il ministero intenda adoperarsi, e con quali iniziative, per superare la situazione critica determinatasi.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, stigmatizzando al contempo il fatto che vi siano risorse finanziarie stanziata dal ministero per la bonifica del sito oggetto del proprio atto cadute in perenzione amministrativa. Ritiene quindi che in via preventiva occorra utilizzare risorse pubbliche per il ristoro dei danni, atteso lo stato di insolvenza e la procedura concorsuale *in itinere*.

5-00267 De Rosa: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento in alcune aree interessate dal progetto per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana lombarda.

Mirko BUSTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide TRIPIEDI (M5S), ulteriore cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che appare incomprensibile alla luce dei risultati delle indagini ambientali condotte, dalle quali emerge che l'85 per cento dei campioni analizzati superano i limiti di inquinamento consentiti dalla legge. Nel ricordare, inoltre, che il CIPE ha deliberato l'esecuzione di una serie di prescrizioni obbligatorie, richiama il Governo alla necessità di esercitare tutti i suoi poteri affinché tali prescrizioni vengano eseguite in modo completo ed accurato e nessun cantiere venga aperto prima della positiva verifica dei risultati di tutte le indagini ambientali. Allo stesso tempo, sollecita il Governo ad attivarsi affinché sia garantito il più ampio

coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'assunzione delle decisioni da parte degli organi competenti, a partire dall'ampliamento dell'area delle indagini ambientali anche al territorio del comune di Desio che ne ha fatto esplicita richiesta.

Dopo aver sottolineato che la presenza di diossina nei siti inquinati in questione impone a tutti i decisori pubblici di agire con il massimo senso di responsabilità,

annuncia nuove iniziative parlamentari dirette a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00261 Zan: Iniziative urgenti in materia di utilizzazione dei combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Zan ed altri, concernente l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), si rappresenta quanto segue.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2013, n. 62, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

Il citato decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, preventivamente notificato alla Commissione europea con decorso del termine di «stand still». Nel dettaglio il decreto ministeriale stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali dalle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti si ottiene il prodotto denominato combustibile solido secondario (CSS), nonché le relative condizioni di utilizzo in alcune specifiche tipologie di impianti industriali (cementifici) ritenuti idonei, al fine di rispettare gli *standard* di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Sotto il profilo tecnico a livello europeo è prevista come una cosiddetta migliore tecnica disponibile (MTD o *best available technique* – BAT) l'utilizzo di combustibili solidi secondari in cementifici.

In ogni caso, sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute, il decreto ministeriale n. 22 del 2013 stabilisce che il

CSS-Combustibile può essere utilizzato solo in impianti che rispettano le condizioni di esercizio del decreto legislativo n. 133 del 2005 in materia di co-incenerimento di rifiuti che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, n. 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti.

Oltre a detti vincoli di esercizio l'utilizzo del CSS deve rispettare anche le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva Autorizzazione integrata ambientale (AIA); infatti, possono utilizzare CSS solo gli impianti soggetti a A.I.A. obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (*Best Available Techniques*-BAT).

Pertanto, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) deve comunque rispettare anche i valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'Allegato 2, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sull'incenerimento di rifiuti.

Il decreto ministeriale in oggetto è stato elaborato sulla base di una serie di dati di valutazione acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Da ultimo nel 2011 uno studio condotto dal *Network for Business Sustainability* (Canada) in collaborazione con il Politecnico di Bari (facoltà di ingegneria meccanica) ha analizzato decine di *database* universitari, con l'obiettivo di condurre una analisi di tutte le pubblicazioni internazionali relative all'utilizzo di combustibili alternativi in cementeria. Sono stati giudicati rilevanti ai fini dello studio più di 110 articoli tecnici, rapporti di associa-

zioni internazionali di ricerca e organizzazioni governative, pubblicazioni di ricercatori universitari, LCA Analysis, eccetera. La maggior parte dei documenti analizzati conclude che le emissioni dai camini di CO₂, NO_x, SO₂, metalli, diossine e furani sono generalmente inferiori rispetto alla marcia a combustibili fossili (*Network Business for Sustainability and* Politecnico di Bari, 2011).

Inoltre, con specifico riferimento al tema delle diossine, sollevato nell'interrogazione, l'utilizzo del CSS con dosaggi e proporzioni prestabilite e controllate in processi di combustione a temperature molto elevate per esempio, nel caso della combustione nei cementifici, la materia solida raggiunge i 1450°C; i gas raggiungono addirittura i 2000°C e tempi di residenza di assoluta garanzia non è risultato favorevole alla formazione di diossine, in quanto assicura la distruzione e la completa ossidazione di tutte le molecole inquinanti di natura organica eventualmente presenti.

Per quanto riguarda le diversità tra alcuni limiti emissivi previsti per inceneritori e cementifici, si tratta di limiti fissati in ambito comunitario. Gli unici limiti che per legge comunitaria e nazionale sono superiori agli inceneritori sono per gli ossidi di azoto (500 per le cementerie e 200 per gli inceneritori, quindi non corrispondono al vero i limiti indicati nell'interrogazione) e le PM 10 (30 mg/Nm³ per le cementerie, 10 mg/Nm³ per gli inceneritori). Cementerie e inceneritori rappresentano due processi industriali completamente diversi: per questi motivi hanno parametri diversi e limiti di emissione diversi in tutto il mondo. Questi limiti, infatti, sono limiti fissati dalla direttiva IPPC, ora sostituita dalla Direttiva 75/2010/UE. Una cementeria che utilizza CSS-Combustibile dal 2005 è soggetta ad un limite di ossidi di Azoto pari a 800 mg/Nm³ (500 per impianti nuovi). La Direttiva 75/2010/UE, di prossimo recepimento in Italia, imporrà un limite di 500 mg/Nm³ per tutte le cementerie (nuove o esistenti).

Con riferimento agli ossidi di azoto l'istruttoria del decreto ministeriale si è basata su esperienze tecniche condotte in Italia e in tutta Europa che evidenziano una diminuzione dei livelli emissivi in caso di utilizzo di CSS, come rilevato anche dal Politecnico di Torino (Genon, Brizio, 2008) e dalla provincia di Cuneo (Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, atti Forum PA 2009). I dati e le pubblicazioni citate in bibliografia sono reperibili pubblicamente.

Inoltre, il bilancio emissivo e ambientale preso a riferimento nel corso dell'istruttoria è risultato comunque a favore dell'impiego del CSS in cementeria in quanto oltre a migliorare l'impatto emissivo del cementificio rispetto alla normale conduzione con combustibili fossili, eviterebbe le emissioni del processo di incenerimento o gli impatti della messa in discarica dei rifiuti altrimenti non impiegati nella filiera di produzione ed utilizzo del CSS.

Il processo di produzione del CSS-Combustibile e, più in generale, del combustibile solido secondario (CSS) deve essere visto in sinergia con la raccolta differenziata finalizzata al riciclo in quanto sono gli stessi requisiti merceologici a cui deve corrispondere il CSS-Combustibile a rendere necessaria a monte l'effettuazione di una raccolta differenziata di materiali quali il vetro e le diverse tipologie di metalli. I macchinari utilizzati per la produzione del CSS-Combustibile trarrebbero, infatti, danni dalla presenza di materiali inerti, motivo per cui la raccolta differenziata rappresenta sempre una soluzione integrante da anteporre al processo di produzione del CSS-Combustibile.

Con riferimento alla questione, sollevata nell'interrogazione, sugli effetti del decreto ministeriale n. 22 del 2013 sulla raccolta differenziata, la disciplina comunitaria e nazionale impongono comunque obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere rispettati e se non vengono conseguiti determinano responsabilità economiche e politiche a carico degli

amministratori. Inoltre, potrebbe addirittura essere incentivata la raccolta differenziata della frazione umida.

Peraltro l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013, richiama espressamente l'articolo 179, decreto legislativo n. 152 del 2006, proprio al fine di evitare che la produzione del CSS-Combustibile avvenga nel mancato rispetto della gerarchia dei rifiuti. Si conferma pertanto il principio per cui il riciclo si colloca tra le opzioni più virtuose per il trattamento dei rifiuti. In tal senso il decreto ministeriale n. 22 del 2013 rispetta pienamente anche le disposizioni europee che pongono il riciclo in un ambito gerarchicamente superiore rispetto ad altre forme di recupero di materia o di energia.

Con riferimento alla questione dei controlli, sollevata nell'interrogazione, si ri-

corda che la produzione e l'utilizzo del CSS-Combustibile sono soggetti non solo a tutte le attività di controllo previste dall'ordinamento, ma anche a una serie di ulteriori e specifici controlli previsti dallo stesso decreto ministeriale n. 22 del 2013.

In ogni caso, si intende approfondire i dati già disponibili e acquisire ulteriori dati sperimentali sull'utilizzo del CSS, con particolare riferimento ai profili tecnici e di impatto segnalati dall'interrogante, al fine delle opportune verifiche sulla completezza dell'istruttoria che sta alla base dell'elaborazione del CSS.

In merito è stato già disposto che un gruppo tecnico del MATTM approfondisca le criticità segnalate.

All'esito di tale integrazione istruttoria saranno assunte le conseguenti iniziative.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00262 Borghi: Sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale nel comune di Rivara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Borghi ed altri, concernente il supplemento di VIA/VAS richiesto dalla società Erg Rivara Storage per lo stoccaggio di gas a Rivara, si rappresenta quanto segue.

In premessa occorre precisare che con decreto del 17 febbraio 2012, questo Ministero ha decretato la compatibilità ambientale, limitatamente alle operazioni previste per la realizzazione della fase preliminare di accertamento concernente il progetto in epigrafe, al « limitato fine dell'eventuale rilascio (...) dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Emilia Romagna » della fase di accertamento medesima.

Con il detto decreto di VIA è stato altresì disposto che « nel caso in cui la fase di accertamento dia esito positivo, confermando la fattibilità dei proposti programmi di stoccaggio di gas in unità geologiche che profonde, la Società ERG Rivara Storage S.r.l., ai fini del rilascio della concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà richiedere preventivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la riattivazione della procedura di VIA presentata in data 8 settembre 2006, aggiornata sulla base degli esiti della citata fase di accertamento, in relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto di stoccaggio gas ».

Successivamente, in data 1° giugno 2012, in considerazione del fatto che parti del territorio interessato dal progetto di accertamento sopra detto erano state interessate da eventi sismici imprevedibili e

di intensità inattesa ed in considerazione della eventuale possibilità di variazione dei presupposti alla base del decreto VIA sopra citato, è stato chiesto alla Commissione tecnica VIA VAS un supplemento istruttorio « volto ad accertare l'attualità del pronunciamento di VIA ovvero se del caso, valutare l'adozione delle opportune misure correttive o comunque di differenti determinazioni in merito ».

Nelle more della conclusione di detto supplemento istruttorio di VIA, il Ministero dello sviluppo economico con il provvedimento direttoriale del 6 agosto 2012, rigettava l'istanza di autorizzazione presentata dalla Società ERG Rivara Storage negando, quindi, l'autorizzazione ad eseguire il programma di ricerca relativo alla predetta fase di accertamento « Rivara – Verifica fattibilità stoccaggio ».

Atteso che, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del citato provvedimento di diniego dell'autorizzazione, venivano meno i necessari presupposti alla base del procedimento avviato in data 1° giugno 2012, non avendo, pertanto, il medesimo più ragion d'essere, con nota del 19 novembre 2012 la competente Direzione del Ministero dell'ambiente ha comunicato a tutti gli interessati che, in aderenza al principio di non aggravio del procedimento, l'Amministrazione non avrebbe dato ulteriore corso al procedimento medesimo e che non sarebbero stati emanati ulteriori provvedimenti correttivi/integrativi del decreto del 17 febbraio 2012. Questo pur avendo la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ritenuto con

parere n. 1079 del 26 ottobre 2012 di completare il supplemento di istruttoria tecnica in questione.

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico con decreto del 3 marzo 2013 ha rigettato definitivamente l'istanza (presentata in data 1° luglio 2002) per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda

da realizzare in località Rivara, nel comune di San Felice sul Panaro (Modena).

È del tutto evidente che, stante la natura endoprocedimentale del procedimento di VIA, essendo venuto meno il procedimento autorizzativo del MISE a seguito del provvedimento di rigetto sopra richiamato, anche il procedimento di VIA si intende caducato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00263 Grimoldi: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento del suolo e della falda idrica in un'area del comune di Melegnano e di Cerro al Lambro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Grimoldi e Rondini, concernente l'inquinamento provocato dall'insediamento industriale Chimica Saronio nel comune di Melegnano (Milano), sulla base delle informazioni pervenute in particolare dagli enti territoriali, si rappresenta quanto segue.

Nel dicembre 2003 (atto regionale del 19 dicembre 2003, n. 22652), la regione Lombardia ha approvato la perimetrazione provvisoria del sito ex Chimica Saronio, sulla scorta della cartografia riportante le aree storicamente occupate dalla medesima e delle indagini ambientali svolte finalizzate alla identificazione delle situazioni di pericolo.

Il sito denominato « ex Chimica Saronio » ricomprende diverse aree, più o meno ampie, ubicate sul territorio dei comuni di Cerro al Lambro e Melegnano (Milano), il cui complesso originario noto come « industrie Chimiche Saronio », ha subito un'evoluzione e sviluppo produttivo che seguono gli eventi storici dagli anni '20 fino agli anni '60, quando la Società ACNA-Montecatini rileva le quote societarie e nel 1960 ne sancisce la chiusura dell'ultima linea produttiva in comune di Melegnano.

Il sito comprende anche l'arcale della fabbrica di Riozzo in comune di Cerro al Lambro, acquisito al demanio militare verso la fine della seconda guerra e utilizzato fino al 1992 come zona di addestramento con l'impiego di artifici esplosivi.

Le sostanze utilizzate nei cicli produttivi erano essenzialmente naftalina, benzolo, acidi inorganici e composti intermedi quali anilina, diossinaftalina, clorobenzolo, naftilammina; le analisi effettuate dagli enti hanno permesso di accertare che il fiume Lambro costituiva il recettore finale dei reflui di produzione, sottoposti a processi di stoccaggio e di decantazione e successivamente convogliati tramite canali in un sistema di vasche interraste.

Il procedimento ambientale avviato ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ha visto il coinvolgimento attivo e sinergico dei comuni interessati, della provincia di Milano, dell'ARPA Lombardia, dell'ASL e dell'Autorità sanitaria locale, formalizzato attraverso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro regionale (atto della direzione generale competente 22 dicembre 2003, n. 22762), con funzioni di supporto tecnico amministrativo ai comuni coinvolti, e successivamente rinnovato nel febbraio del 2008.

All'interno del perimetro definito, è opportuno menzionare le attività di bonifica delle aree industriali della Ditta ALTEA Costruzioni srl e della Società STEAS srl, entrambe in comune di Melegnano, i cui progetti sono stati approvati dalla regione Lombardia e le attività di bonifica concluse con le certificazioni ambientali della provincia di Milano rispettivamente dell'ottobre e del dicembre 2007.

Il monitoraggio ambientale e le indagini condotte dalla provincia di Milano e dall'ARPA, hanno evidenziato la diffusione delle ammine aromatiche nella falda sospesa, imputabile alla presenza di una

sorgente primaria nella zona satura, con elevate concentrazioni degli inquinanti.

La regione Lombardia, in ragione della natura e delle caratteristiche del suolo e del sottosuolo e dell'uso del territorio e delle fonti di rifornimento idrico, ha promosso l'importanza di un complessivo e particolareggiato piano di caratterizzazione presso le aree pubbliche e private del perimetro di interesse regionale, sia dei terreni che delle acque del sito ex Chimica Saronio, prodromico alla definizione degli interventi di bonifica necessari e comprensivi di una idonea barriera idraulica per contenere gli effetti della contaminazione nelle acque di falda e per la protezione delle risorse idropotabili.

In relazione all'applicazione dei principi normativi in materia, nell'ambito del contenzioso civile avviato nei confronti della Società Edison spa, succeduta nella proprietà dell'area, la pronuncia del tribunale amministrativo della regione Lombardia del luglio 2009 (rif.: sentenze T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, del 16 luglio 2009, n. 4379 e 4380) ha posto in capo alla società Edison l'onere delle misure per la messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee nel comparto ex Chimica Saronio, propedeutica alla progettazione di uno sbarramento idraulico.

Riguardo all'Area militare in frazione Riozzo del comune di Cerro al Lambro, la bonifica è sottoposta alle procedure ministeriali stabilite per gli interventi nelle zone militari, e a tal fine il Ministero della difesa, effettuato apposito sopralluogo tecnico, non ha rilevato almeno in superficie la presenza di tracce evidenti di contaminazione chimica. Anche a seguito di una più approfondita indagine strumentale, gli esiti dello studio pur in presenza, in alcuni punti di rilevamento, dei superamento dei valori limite con riferimento ai solfati, manganese ed arsenico, i primi referti analitici sulle acque sotterranee nei pozzi

a valle del presidio militare non hanno indicato particolari situazioni di compromissione delle acque sotterranee. In merito l'ARPA della regione Lombardia, appositamente interessata dalla Forza armata non ha ritenuto necessaria l'attivazione della procedura indicata nell'articolo 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009 che prevede tempestivi interventi di caratterizzazione e bonifica.

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, si comunica che sono monitorate annualmente con sei monitoraggi, di cui quattro da parte dell'ASL e due da parte del Gestore della rete idrica. Allo stato attuale le analisi eseguite attestano e garantiscono i requisiti di potabilità delle acque destinate al consumo umano.

La caratterizzazione ambientale dell'ex insediamento della Chimica Saronio sarà eseguita dal comune di Melegnano, quale intervento d'ufficio in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente. Contestualmente è stata avviata l'azione di rivalsa contro il soggetto obbligato per il recupero delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione. Il piano di caratterizzazione è stato approvato da regione Lombardia con atto dirigenziale n. 3468 del 20 aprile 2012 e di recente, in data 23 maggio 2013, il comune di Melegnano ha comunicato l'avvenuta predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di caratterizzazione. Il comune di Milano ha in corso le procedure di appalto per la realizzazione delle indagini ambientali.

Sarà cura del Ministero dell'ambiente seguire e attivare gli enti territoriali competenti al fine di conoscere le misure adottate per il ripristino ambientale dei luoghi o per eventualmente sollecitare i necessari interventi ed assumere le iniziative di competenza.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00264 Pastorelli: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di danneggiamento delle coltivazioni agricole in aree poste all'interno o in prossimità di aree naturali protette.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Pastorelli, concernente i danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, si rappresenta quanto segue.

In riferimento a quanto esposto dall'onorevole interrogante riguardo le problematiche inerenti i danni cagionati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico ed il conseguente risarcimento dei danni, si comunica che tali problematiche risultano essere di competenza delle regioni che sovente delegano le province per la quantificazione dei danni ed il relativo indennizzo a coloro che lo hanno patito. Quanto sopra per quel che attiene i danni che si verificano nelle zone di cui all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992.

Per quel che attiene invece danni arrecati alle produzioni agricole all'interno delle aree protette, tale competenza risulta essere ascrivita all'ente gestore dell'area protetta. A questo proposito è necessario precisare che l'attività venatoria è vietata nelle aree protette ma il controllo anche con sparo, che è bene ribadirlo è altra cosa dalla caccia, è lecito dentro e fuori dalle aree protette.

Ciò premesso, si ritiene che le 2 norme generali in materia di danni da fauna selvatica (157/92 e 394/91) appaiono in linea di massima valide e attuali, il problema è legato alla loro applicazione a livello regionale o di area protetta. A questo proposito si individuano tre ordini di problemi:

1) la necessità di un maggiore attenzione alla pianificazione faunistica, che spesso è impostata solo in un'ottica venatoria;

2) la carenza di risorse dedicate alla prevenzione dei danni e al loro risarcimento;

3) una forte attenzione al benessere degli animali che in molte situazioni travalica le stesse finalità di conservazione della biodiversità (anteponendo l'interesse per il singolo individuo rispetto alla conservazione della specie o dell'ambiente *in toto*), tale attenzione frena in molti casi l'autorizzazione o l'attuazione di interventi che risultano coerenti con le finalità delle rispettive norme.

Rispetto al primo punto è importante ricordare che: la maggior parte dei danni sono prodotti dai cinghiali e per tale specie esistono da tempo linee guida prodotte da ISPRA; in molte situazioni i cacciatori sono i primi a ostacolare un'efficace azione di controllo in quanto una corretta attuazione della stessa ridurrebbe il numero di animali da poter cacciare negli anni successivi; un consistente problema deriva anche dai ripopolamenti, pratica da anni sconsigliata da ISPRA in particolare per i cinghiali.

Rispetto al terzo punto si rileva come il richiamo nella norma nazionale all'utilizzo di metodi ecologici rende in certi casi particolarmente complesso e lungo l'*iter* di autorizzazione per l'utilizzo di metodi di controllo maggiormente efficaci.

Infine si richiama il fatto che la tempestiva adozione dei regolamenti di parco (il cui *iter* di approvazione è in molti casi ancora in corso), con adeguate misure rivolte al controllo, potrebbe favorire una più efficace soluzione della problematica.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00265 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica di alcuni siti inquinati nelle province di Potenza e Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Latronico, concernente lo stato di avanzamento dei progetti di bonifica delle aree della Val Basento e dell'ex Liquichimica di Tito in provincia di Potenza, si rappresenta quanto segue.

Il Sito dell'Area industriale della Val Basento è stato individuato – quale intervento di bonifica di interesse nazionale – dall'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 2003 è stato definito il perimetro del SIN che comprende i seguenti comuni della provincia di Matera: Grottole, Salandra, Miglionico, Pomarico, Ferrandina e Pisticci.

Il sito, che occupa una superficie di circa 34 ettari, è interessato dalla presenza di tre insediamenti industriali (Salandra al confine Nord, Ferrandina e Pisticci, a ridosso del confine sud del perimetro), inseriti tra aree a prevalente vocazione agricola.

Sull'area insistono anche svariate attività produttive di tipo chimico, nonché aree dismesse che furono in passato sede di produzione e manufatti in cemento-amianto ed altre di produzione di metanolo.

Il sito racchiude un'area piuttosto ampia, posizionata lungo l'asta fluviale del fiume Basento, orientata secondo l'asse nord-ovest/sud-est.

La ricostruzione stratigrafica eseguita a seguito di sondaggi condotti fino ad una profondità di circa 15 m nell'area ha messo in luce la presenza di terreni di

alluvioni fini recenti, quali sabbie medio-fini, limi ed argille limose, poggianti su alluvioni grossolane, quali ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. A profondità maggiori si rinviene un complesso argilloso, nell'insieme impermeabile pur presentando fratture superficiali che localmente possono limitare tale caratteristica. La vicinanza del fiume Basento e il pericolo connesso alla possibile presenza di contaminazione nelle aree industriali attive e/o dismesse, hanno portato a ritenere che il sito presenti caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario.

La stratigrafia si riassume nei seguenti tre strati (fatta esclusione del materiale di riporto e/o vegetale):

- 1) terreno di riporto fino alla profondità 0,7-1 m dal p.c.;
- 2) sabbie debolmente limose, spessore medio di c.a. 3 m;
- 3) ghiaia in matrice sabbiosa, spessore medio di c.a. 6,3 m (a volte si presenta come primo strato con minor spessore)
- 4) limi argillosi grigio azzurri.

La contaminazione ad oggi riscontrata risulta essere, in particolare per le aree industriali, sia per i suoli (Tab. 1) che per le acque di falda (Tab. 2) a carico di metalli pesanti, IPA, solventi clorurati e composti aromatici.

**Tabella 1-
SUOLO/SOTTOSUOLO Aree industriali**

Area	Azienda	Sup stimata (mq)	Contaminanti	Volumi Contam. (mc)
1	Eni Div. E.& P. (centrale di desolforazione gas)	100.000	Idrocarburi leggeri e pesanti; minima parte da Cadmio, Mercurio e PCB	18.000
2	ex Materit	77.600	amianto	Da 10.000 a 25.000
3	Area Pozzo Pantaniello 1	4.900	Piombo, Rame, Cromo totale, Idrocarburi	Da 2.000 a 4.000
4	Ergom Automotive SpA	17.205	Idrocarburi C>12	Da 1000 a 2.000
5	Lotto Equipolymers	56.000	Idrocarburi C>12	Da 2.000 a 10.000
6	Nylstar	166.000	Idrocarburi pesanti C>12, PCB	Da 1.000 a 7.500

Tabella 2- ACQUE di FALDA

Num.	Azienda	Sup stimata (ha)	Contaminanti
1	Eni Div. E.& P. (centrale di desolf.)	10	Solfati, Piombo, Manganese, Selenio
2	Area Ex MATERIT	7,8	Manganese, Esaclorobatadiene, Tricloritilene
3	Area diaframmata: Ex Liquichimica di Ferrandina. Syndial	12,5	Ferro, manganese. Benzene, triclorometano, 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetilene, esaclorobutadiene, tricloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1-1-2 tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene
4	Area discarica 2C	2,6	Ferro, manganese, Nitriti, Dibenzo(a,b)antracene, 1,1,2,2-Tetracloroetano, solfati, selenio, Nichel.
5	Area Pantaniello 1 (Gas Plus)	0,5	Idrocarburi totali, Piombo, Solfati.
6	Comparto industriale Pistocchi Scalo	126	Manganese, Solfati, Nitriti, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Sommatoria Organoalogenati.

Per le aree private ad oggi risultano attivati i seguenti interventi:

n. 15 interventi di MISE in aree private;

approvato progetto di Messa in Sicurezza di Emergenza Consortile per le acque di falda dell'intero comparto industriale di Pisticci;

MISE dell'area Ex Materit interessata da problematiche ambientali da amianto;

Approvati n. 50 di PdC delle aziende rispetto ad un totale di 67;

Approvati i progetti definitivi di bonifica di n. 3 aree private.

Per le aree pubbliche ad oggi risultano approvati:

il Piano di Caratterizzazione delle aree agricole;

i risultati della caratterizzazione delle aree agricole.

Gli interventi programmati per le aree di competenza pubblica interessano anche le aree agricole, in particolare la progettazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza dei suoli e delle acque di falda delle aree agricole contaminate e caratterizzazione dell'asta fluviale del fiume Basento.

Relativamente alla rete piezometrica regionale integrativa, nell'ambito del SIN si sta conducendo una caratterizzazione qualitativa delle acque di falda in ingresso ed in uscita dal perimetro del sito di interesse nazionale ed a ridosso dell'area diaframmata della Syndial nella zona industriale di Ferrandina, al fine di accertare la qualità delle acque in ingresso ed in uscita dal perimetro del sito di interesse nazionale della Val Basento.

In particolare, sono stati eseguiti una serie di sondaggi meccanici, attrezzati, a piezometri ubicati rispettivamente a monte del perimetro del sito, lungo la sezione del Fiume Basento in territorio di Grassano e Grottole (n. 11 piezometri), a valle del perimetro del sito, trasversal-

mente alla gola del Fiume Basento in territorio di Pisticci e Montescaglioso (n. 17 piezometri) e, per effetto di una variante progettuale, ulteriori 14 piezometri in corrispondenza dell'area diaframmata della Syndial in territorio di Ferrandina.

Relativamente alla messa in sicurezza d'emergenza, ad oggi risultano in corso di adozione circa 15 interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda.

Risulta, altresì, in corso di attuazione da parte delle Aziende un progetto di messa in sicurezza d'emergenza consortile per le acque di falda dell'intero comparto industriale di Pisticci.

Inoltre, risulta in corso di adozione un intervento di messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex stabilimento Materit – nel quale si realizzavano manufatti in amianto – interessato da problematiche ambientali da amianto.

Ad oggi risultano presentati 50 Piani di Caratterizzazione, per le aree delle 67 Aziende perimetrate.

Inoltre, è stato approvato il Piano di Caratterizzazione per le aree agricole comprese nel perimetro del sito di interesse nazionale che riguarda una superficie di 3.140 ha.

Con riferimento ai risultati dei Piani di Caratterizzazione, ad oggi risultano presentati 21 Risultati della Caratterizzazione, dei quali 20 approvati, per le aree delle 67 Aziende perimetrate.

Risultano, altresì, approvati i risultati della caratterizzazione per le aree agricole comprese nel perimetro del sito di interesse nazionale. Quest'ultime indagini hanno consentito la restituzione agli usi legittimi per circa 3.140 ha ed hanno individuato la necessità di bonifica di 57 hot spot di terreno contaminato nelle aree agricole, per i quali i comuni interessati stanno provvedendo alla delimitazione di dette aree. Inoltre, alla luce dei citati risultati della caratterizzazione sono state restituite agli usi legittimi le aree di 4 Aziende perimetrate.

I Progetti di bonifica ad oggi approvati sono 3, rispettivamente per le aree dell'ex Centrale di Desolfurazione ENI in comune di Salandra.

Rispetto al Progetto consortile di messa in sicurezza di emergenza falda, si rappresenta che su richiesta di questo Ministero è stato presentato un progetto consortile, relativamente all'area di Pisticci ubicata a sud dell'area perimetrata.

A tale progetto hanno aderito i seguenti soggetti: Tecnoparco Val Basento, Bio-search Manufacturing, Ergom Automotive, Freudenberg Politex, ITL, LAES, Pregis, Panasonic, Equipolymers, CFP, Helesi, Nylstar, Immobiliare Snia, Dow Italia.

La Conferenza di Servizi decisoria del 15 febbraio 2007 ha approvato con prescrizioni il Progetto integrato di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda trasmesso dal Consorzio Tecnoparco ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. 26262/QdV/DI del 29 dicembre 2006).

La Conferenza di Servizi istruttoria del 23 ottobre 2007 ha ribadito integralmente le prescrizioni formulate dalla sopracitata Conferenza di Servizi decisoria.

La Conferenza di Servizi decisoria del 24 gennaio 2008 ha deliberato di prendere atto della formalizzazione dell'adesione al progetto consortile da parte dei soggetti in indirizzo titolari di aree ricadenti all'interno del SIN della Val Basento, (nota trasmessa da Tecnoparco ed acquisita da questo Ministero con prot. n. 31/187/QdV/DI del 3 dicembre 2007 e prot. n. 0640/QdV/DI del 14 gennaio 2008) ed ha, inoltre, sollecitato l'attivazione dei 13 piezometri previsti dal progetto approvato.

Successivamente la scrivente Direzione Generale, ha sollecitato, a tutte le aziende che hanno aderito ufficialmente al progetto di cui in oggetto, l'attivazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda.

Il progetto di messa in sicurezza d'emergenza prevede una prima fase in cui saranno realizzati due pozzi pilota (W1 e W2), al fine di calibrare correttamente il modello teorico di flusso e dimensionare

definitivamente la barriera idraulica – verificando anche la necessità di ri-immettere le acque depurate in falda. Il Consorzio prevede in una seconda fase la realizzazione di ulteriori 13 pozzi (richiesti in seguito ad esame istruttorio dalla Conferenza di servizi della Scrivente Direzione) ad integrazione di quelli già realizzati al fine di completare la barriera idraulica. Nella documentazione è riportato che risultano i seguenti superamenti dei limiti di normativa a carico della matrice Acque sotterranee: Manganese, Solfati, Nitriti, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene e Sommatoria Organoalogenati.

Detti 15 pozzi sono stati definiti sulla base di uno studio di simulazione con modello WhAEM2000, dei quali due di monte erano quelli già previsti nella precedente stesura e sono da realizzare, due sono già utilizzati per la messa in sicurezza d'emergenza della falda dell'area della Soc. Freudenberg Politex, uno da realizzare in prossimità dell'anomalia in zona immobiliare Snia, cinque da realizzare a monte idrogeologico e cinque da realizzare a valle idrogeologico. In definitiva è evidenziato che dei 15 pozzi solo due sono già in esercizio. Nel documento è previsto di realizzare preliminarmente due nuovi pozzi, rimandando la realizzazione degli ulteriori 11 solo dopo la verifica in campo del comportamento idrodinamico della falda.

In merito al trattamento delle acque di falda emunte per la messa in sicurezza d'emergenza delle stesse non è descritto il sistema specifico previsto ma è indicato che saranno preliminarmente utilizzate le due linee esistenti denominate TASA e TRAS.

Ad oggi non risultano attivati gli interventi proposti dal progetto.

Relativamente alle risorse finanziarie, si rappresenta che il Dicastero dell'Ambiente ha stanziato a favore della bonifica del Sito in parola, complessivi euro 2.272.727,00 (a valere sul decreto ministeriale n. 308 del 2006) già trasferiti alla regione Basilicata con D.D. prot. 1324 del 14 aprile 2011.

Il Ministero ha stanziato, inoltre, ulteriori euro 500.000,00 per la bonifica da amianto nell'area dello stabilimento ex Materit, sita nel comune di Ferrandina.

Ad oggi, risultano già trasferiti euro 350.000,00 a favore del comune medesimo con D.D. prot. n. 524 del 21 giugno 2004.

Il Sito di Interesse Nazionale di « Tito », invece, è stato istituito con decreto ministeriale n. 468 del 2001 e successivamente perimetrato con decreto ministeriale 8 luglio 2002.

In merito all'area Ex Liquichimica, si rappresenta che le attività di messa in sicurezza della falda risultano avviate in data 9 gennaio 2009 ed hanno interessato 20 coppie di piezometri (a doppia canna) e le acque di falda sono state smaltite come rifiuti.

Sono risultati contaminati 8 coppie di piezometri con i seguenti analiti: Fe, Mn, Cdv, dicloroetilene, tricloroetilene, solfati, fluoruri.

Gli emungimenti continueranno nei piezometri risultati contaminati.

Previo censimento dei rifiuti presenti, sono state condotte le attività di smaltimento a impianto autorizzato che hanno riguardato le seguenti tipologie di rifiuti:

1. rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione;
2. rivestimenti e materiali refrattari;
3. plastica;
4. terre e rocce;
5. rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica;
6. imballaggi metallici contenenti amianto;
7. ferro e acciaio;
8. rifiuti organici;
9. imballaggi.

Nel febbraio 2011 è stata dichiarata la conclusione delle relative attività ed è stata presentata la certificazione di regolare esecuzione.

Altre attività hanno riguardato:

1. bonifiche amianto;
2. scorie siderurgiche;
3. serbatoi di ammoniaca.

In merito al punto 1), è stata dichiarata la conclusione delle relative attività di bonifica e la restituibilità delle strutture da parte della competente ASL.

In merito al punto 2), è stata dichiarata la conclusione delle prime attività di messa in sicurezza ed è stata presentata la certificazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione.

In merito al punto 3), è stata dichiarata la conclusione delle attività di bonifica ed è stata presentata la certificazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione.

Questo Ministero ha chiesto agli organi di controllo locali di procedere alle necessarie verifiche.

Presentato il Progetto preliminare di bonifica della falda e dei terreni ed il Progetto della Messa in sicurezza permanente con recupero funzionale del Bacino Gessi, ritenuto approvabile nella Conferenza di Servizi decisoria dell'aprile 2010, la regione Basilicata ha richiesto, in data 3 marzo 2011 di valutare la possibilità di adottare soluzioni diverse ed alternative rispetto a quelle già proposte ed approvate.

In particolare la regione ha proposto l'utilizzo di barriere reattive in luogo di quelle idrauliche e, per il bacini gessi, di utilizzare dati relativi aggiornati provenienti dalla realizzazione della nuova rete piezometrica regionale.

In data 21 novembre 2012, l'ISPRA, su richiesta di questo Ministero, ha trasmesso parere sulla citata proposta progettuale regionale, ritenendo la proposta barriera permeabile reattiva « non... adatta » alla tipologia di contaminazione presente.

Questa Amministrazione ha quindi sollecitato la presentazione immediata delle nuove alternative progettuali ovvero l'adozione delle iniziative già discusse ed ap-

provate nella Conferenza di Servizi decisoria. Attesa la valenza ambientale degli argomenti, infatti, non sono accettabili rinvii nell'adozione effettiva di interventi a tutela della salute e dell'ambiente.

Giova evidenziare che il Dicastero dell'Ambiente ha stanziato a favore della bonifica del Sito in parola, complessivi euro 4.993.985,47, a valere sui fondi della legge n. 426 del 1998 e successivamente ripartiti con il già citato decreto ministeriale n. 468 del 2001.

A fronte della citata disponibilità finanziaria, pari ad euro 4.993.985,47, alla data del 31 dicembre 2012, risultano impegnati dalla regione Basilicata euro 3.468.974,05 e spesi euro 2.413.012,99.

Da ultimo si rappresenta che per la bonifica di entrambi i SIN, la Delibera

CIPE n. 87/2012 ha stanziato un ulteriore importo, pari a complessivi euro 41.723.249,01, di cui:

euro 23.295.181,98 a favore del SIN di Tito;

euro 18.428.067,03 a favore del SIN di Val Basento.

La citata Delibera ha previsto che le suddette risorse siano disciplinate mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma Quadro « rafforzato ».

Ad oggi il testo dell'Accordo di Programma Quadro « rafforzato » è stato condiviso da tutti i Soggetti sottoscrittori e si è in attesa della convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della stipula.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00266 Matarrese: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di inquinamento nell'area dello stabilimento industriale « Caffaro s.r.l. ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Matarrese ed altri, concernente la bonifica del sito dell'ex stabilimento Caffaro a Brescia, si rappresenta quanto segue.

L'azienda « Caffaro Brescia » Spa rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante ex articolo 8 della legge n. 334 del 1999 e, in virtù di ciò, la prefettura di Brescia ha redatto il prescritto « Piano di Emergenza Esterna » nel 2008.

Con l'articolo 14 della legge n. 179 del 2002 è stato aggiunto all'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, di cui alla legge n. 426 del 1998, il sito di « Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare) ».

L'Azienda chimica Caffaro opera nella produzione di vari composti derivati dal cloro, fra cui i policlorobifenili (PCB) fino al 1984. Questi composti, si sono accumulati nell'ambiente interessando ad oggi non solo il comune di Brescia ma anche altri comuni della stessa provincia. Nel territorio è stata altresì riscontrata la presenza di elevate concentrazioni di diossine e furani, composti che possono generarsi come prodotti secondari indesiderati del ciclo produttivo dei PCB.

Il Ministero dell'ambiente, con decreto del febbraio 2003 ha definito una triplice e distinta perimetrazione del Sito, che si sviluppa prevalentemente a sud dello stabilimento Caffaro, seguendo il sistema delle rogge e comprende in particolare:

per la matrice suolo, (circa 270 ha) l'area che include anche lo stabilimento Caffaro Srl, le varie discariche circostanti

nel comune di Castegnato e Vallosa in comune di Passirano nonché le aree ex Comparto Milano, Bruschi & Muller, ex Campetroli, ex Pietra e Spedali Riuniti di Brescia;

per il comparto acque sotterranee, un'area più vasta (circa 2.100 ha) delimitata sulla base delle evidenze analitiche già disponibili di contaminazione della falda;

il sistema delle rogge a sud dell'area oggetto della predetta ordinanza.

Dal 2009, viene tenuta costantemente sottocontrollo da parte di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia – la situazione di inquinamento da cromo totale e da cromo VI della falda perimetrata, e, recentemente, anche l'ASL di Brescia sta costantemente monitorando la qualità delle acque prelevate dai pozzi della rete acquedottistica pubblica, per garantire la salvaguardia della salute pubblica.

Relativamente alle risorse finanziarie si rappresenta che questo dicastero ha stanziato a favore della bonifica del sito in parola, complessivi euro 6.752.727,00 (a valere sul decreto ministeriale n. 308 del 2006) già trasferiti alla regione Lombardia con D.D. prot. 1323 del 14 aprile 2011.

In data 29 settembre 2009 è stato sottoscritto l'accordo di programma « Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro », nel quale sono state disciplinate le predette risorse nonché individuati puntualmente i soggetti attuatori (Enti locali territoriali, ASL di Brescia, Istituto superiore

di sanità, ARPA Lombardia e Soggetto pubblico *in house*) degli interventi medesimi.

Al riguardo si precisa che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo in parola, le risorse di cui sopra, erano già cadute in perenzione amministrativa e sono state trasferite alla regione Lombardia, successivamente alla loro reinscrizione in bilancio, nel corso del 2011.

Si evidenzia, in particolare, che le aree interessate dagli interventi di bonifica di competenza pubblica previsti nel citato Accordo sono solo quota parte dell'intero perimetro del SIN.

Tenuto conto delle problematiche legate alle limitazioni di spesa imposte dal patto di stabilità, è stato possibile individuare in maniera definitiva i soggetti attuatori degli interventi disciplinati nell'accordo di programma del 29 settembre 2009 solo in data 25 ottobre 2012.

Ad oggi, questa amministrazione unitamente alla regione Lombardia ha stipulato i previsti atti convenzionali con la ASL di Brescia, l'Istituto superiore di sanità, l'ARPA Lombardia e la Sogesid S.p.A.

Si comunica, inoltre, che è in corso di realizzazione l'intervento di «Messa in sicurezza di emergenza e progettazione della bonifica dei terreni delle aree agricole nel comune di Brescia» la cui attuazione è stata demandata alla regione Lombardia nonché gli ulteriori interventi previsti nei comuni di Passirano e Castegnato.

Relativamente al contenzioso, si rappresenta che l'ISPRA ha predisposto una relazione tecnica di valutazione e quantificazione dei danni connessi alle attività produttive svolte nel sito di Brescia-Caffaro, quantificata nel 2009 con stima sommaria in euro 450.000.000,00 – consentendo l'avvio delle azioni necessarie ad assicurare la riparazione del danno ambientale ivi accertato.

Infatti, nel gennaio 2009 la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di promuovere in relazione al sito in questione – oltre che ai siti di Grado Marano e Valle del Sacco – ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare la pretesa

erariale dell'amministrazione in relazione sia agli obblighi di risarcimento del danno ambientale ivi riscontrato sia al diritto di rivalsa per i costi sostenuti, e da sostenere, per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree contaminate.

Sempre in riferimento al sito di Brescia-Caffaro, l'ISPRA ha provveduto nel febbraio 2009 a fornire una relazione tecnica di dettaglio, sia pure ancora preliminare, che quantifica un danno pari ad euro 1.533.807.700,00.

In merito al contenzioso suddetto, sono seguiti numerosi incontri presso il Ministero dell'Ambiente, a cui hanno partecipato le competenti Avvocature dello Stato, l'amministratore delegato della SNIA Spa ed il commissario liquidatore delle società Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica S.r.l. (poste in liquidazione a seguito di scioglimento anticipato), al fine di individuare il percorso più opportuno a garantire il rispetto degli obblighi di bonifica posti a carico delle società responsabili dell'inquinamento. Il soggetto liquidatore, in data 19 marzo 2009, ha trasmesso alcuni schemi di contratto di transazione volti al superamento di ogni pretesa di danno ambientale di questo Ministero ritenute non soddisfacenti a perseguire l'interesse dell'amministrazione e, pertanto, non è stato raggiunto alcun accordo transattivo.

Con nota del 25 luglio 2011, l'avvocatura distrettuale di Milano ha informato questa amministrazione che il tribunale di Milano, con sentenza n. 252/10, ha dichiarato lo stato di insolvenza di SNIA (socio unico di Caffaro Srl) e che, pertanto, appariva necessario proporre domanda di insinuazione al passivo nella predetta procedura per il riconoscimento dei crediti relativi al danno ambientale cagionato dalle attività della Società nei siti di Grado Marano, Valle del Sacco e Brescia-Caffaro.

A tal fine, è stato fornito al predetto ufficio legale il necessario supporto tecnico, provvedendo, con specifico riferimento al sito di Brescia-Caffaro, a sollecitare ISPRA per l'integrazione della relazione tecnica già predisposta (integrazione ad oggi non ancora effettuata) e

trasmettendo, in data 18 ottobre 2011, un promemoria sullo stato di contaminazione riscontrato nel sito e riconducibile alle attività industriali svolte dallo stabilimento Caffaro, sugli interventi prescritti ai fini della bonifica delle aree nonché sullo stato del contenzioso in atto con la Società. In merito alle risorse pubbliche destinate alla bonifica del sito, è stata inviata una nota esplicativa messa a disposizione dall'ufficio competente.

In data 26 luglio 2012, l'avvocatura di Milano ha riferito di aver presentato, nell'interesse dell'amministrazione, domanda di ammissione al passivo della società SNIA, richiedendo il riconoscimento di un credito complessivo di euro 3.439.037.876,46 (per i danni ambientali e le spese di bonifica sostenute nei siti di interesse nazionale sopra indicati).

Nel frattempo, la società SNIA ha azionato un procedimento nei confronti della società Sorin s.p.a. (costituita mediante scissione) per il riconoscimento della sua corresponsabilità, solidalmente e illimitatamente, per le somme dovute al Ministero dell'ambiente a titolo di risarcimento del danno ambientale o di oneri di bonifica o, comunque, riconosciute ad altro titolo.

Nell'ambito del citato procedimento, in cui è stato fornito supporto all'avvocatura di Milano ai fini della costituzione in giudizio dell'amministrazione, sono state sostenute le ragioni di SNIA, circa la strumentalità della scissione intervenuta nel 2004, operata al solo scopo di depauperare i creditori sociali e, in particolare, questo Ministero.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00267 De Rosa: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento in alcune aree interessate dal progetto per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana lombarda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Busto ed altri, concernente la presenza di diossina nel territorio bresciano e brianzese su cui graverà la pedemontana lombarda, sulla base delle informazioni acquisite dai soggetti territorialmente competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre risalire al 2008, per rinvenire da parte della regione Lombardia i risultati del piano di indagini preliminari eseguiti dalla soc. Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. con l'obiettivo di individuare eventuali criticità ambientali nelle aree che furono interessate dall'incidente ICMESA del 1976, interferenti con la costruenda autostrada (zone A, B e R, definite all'articolo 1 della lr. n. 60/85), al fine di ottemperare alle prescrizioni CIPE.

Il gruppo di lavoro rilevò le aree critiche, concatenate al constatato accertamento di superamento dei limiti tabellari di riferimento previsti dalla normativa ambientale (tab. 1 dell'all. 5 del Titolo V parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), e ciò ha comportato l'obbligo per la soc. Pedemontana di procedere con ulteriori approfondimenti ambientali per definire le aree interessate dalla contaminazione di diossine, allo scopo di definire le modalità di intervento: scavo e smaltimento dei terreni contaminati.

Con l'approvazione del progetto definitivo nel novembre 2009 il CIPE con deliberazione n. 97/2009 ha impartito prescrizioni da ottemperare durante la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione in merito alla tutela degli interventi e delle

opere di bonifica effettuati e alla tutela della salute pubblica e degli operatori durante la cantierizzazione.

Il progetto esecutivo della tratta B2 del collegamento autostradale è attualmente in fase di redazione e sono in corso di esecuzione anche le ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina.

Tali ulteriori indagini vengono effettuate nei comuni di Seveso, Mesa, Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Il comune di Desio con nota del 12 marzo 2013 ha richiesto al CIPE l'estensione al proprio territorio delle ulteriori indagini volte alla presenza di diossina. Ai fini del controllo in corso d'opera dei lavori è stato sottoscritto un protocollo di legalità tra le prefetture competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario al fine di coinvolgere le aziende nei controlli antimafia preventivi.

L'ARPA Lombardia riferisce che non sono stati effettuati, in contraddittorio con l'agenzia stessa ulteriori rilievi di diossine nel suolo e nel sottosuolo nelle aree interessate dall'incidente ICMESA, oltre a quelli già indicati nelle premesse dell'interrogazione. La necessità di approfondimento delle indagini prescritta dal CIPE dovrà riguardare le effettive aree interessate dal progetto esecutivo, che allo stato attuale è ancora in corso di predisposizione. La stessa ARPA ha manifestato piena disponibilità ad eventuali collaborazioni relativamente agli approfondimenti sulle aree del comune di Desio interessate dal progetto esecutivo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, Giuseppe Tripoli, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)</i>	61
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.40.

AUDIZIONI

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, Giuseppe Tripoli, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle atti-

vità economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Garante per le micro, piccole e medie imprese, Giuseppe TRIPOLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Luigi TARANTO (PD) e Mattia FANTINATI (M5S).

Il Garante per le micro, piccole e medie imprese, Giuseppe TRIPOLI, risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il dottor Tripoli per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Confindustria in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 64

Giovedì 6 giugno 2013. – Presidenza del presidente provvisorio BONAIUTI, indi del presidente eletto FICO.

La seduta comincia alle 14.45.

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio, senatore BONAIUTI, avverte che si procederà all'elezione dell'ufficio di presidenza in conformità al Regolamento della Commissione, nonché, ove si rendesse necessario, alle disposizioni del Regolamento del Senato in quanto regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Il deputato FICO (M5S), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Invita quindi i deputati Liuzzi (M5S) e Nesci (M5S) a svolgere le funzioni di

Segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento della Commissione, l'elezione del Presidente avrà luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti, pari a 24 voti. Dopo il secondo scrutinio sarà invece sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti, pari a 21 voti. Se nessun candidato raggiungerà tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due che abbiano riportato il maggior numero di voti nel terzo scrutinio. Avverte che, qualora si rendesse necessaria una seconda votazione, essa avrà luogo immediatamente dopo la comunicazione del risultato di questa.

Indice quindi la votazione.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 37; astenuti 0.

Hanno ottenuto voti:

deputato Roberto Fico 29

senatore Augusto Minzolini	1
deputato Mariastella Gelmini	1
deputato Paola De Micheli	1
voti nulli	0
schede bianche	5

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Fico (M5S) che ha conseguito la maggioranza assoluta dei tre quinti dei componenti, e cede a lui la Presidenza della seduta.

Il presidente FICO indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

Ricorda che si procederà simultaneamente alle relative votazioni, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione. Avverte che su ciascuna scheda sarà possibile esprimere una sola preferenza; risulteranno eletti i componenti che avranno riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità di voti, il più anziano come parlamentare e, tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per la elezione di due Vicepresidenti: presenti e votanti 36; astenuti 0.

Hanno ottenuto voti:

deputato Giorgio Lainati .	15
senatore Salvatore Margiotta	13

senatore Alberto Airola ...	5
senatrice Laura Puppato ...	1
voti nulli	1
schede bianche	1

Il PRESIDENTE proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione il deputato Lainati (PdL) e il senatore Margiotta (PD).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari: presenti e votanti 36; astenuti 0.

Hanno ottenuto voti:

deputato Michele Anzaldi .	14
deputato Bruno Molea	11
deputato Mirella Liuzzi	5
deputato Mario Marazziti .	1
deputato Vinicio Giuseppe Guido Peluffo	1
voti nulli	3
schede bianche	1

Proclama pertanto eletti Segretari della Commissione i deputati Anzaldi (PD) e Molea (SCpI).

Il presidente FICO, dopo aver invitato i Gruppi a designare tempestivamente un proprio rappresentante all'interno della Commissione, rivolge a tutti un auspicio di buon lavoro, sottolineando la forte necessità che l'attività della Commissione sia improntata alla tematica centrale di rendere l'informazione indipendente dalla politica, al fine di riportare l'attività della RAI in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella piena disponibilità e nell'interesse di tutti i cittadini.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DEL COMITATO:

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario 66

COSTITUZIONE DEL COMITATO

Giovedì 6 giugno 2013. – Presidenza del presidente provvisorio Giuseppe ESPOSITO, indi del presidente eletto Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 13.30.

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Il senatore Giuseppe ESPOSITO, *presidente*, avverte che si dovrà procedere alla votazione per l'elezione del presidente secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati in quanto regolamento applicato dalla presidenza uscente.

Chiama quindi il deputato Tofalo a svolgere le funzioni di segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	10
Maggioranza assoluta dei voti	6

Hanno ottenuto voti:

Giacomo Stucchi	6
Vito Claudio Crimi	3
Claudio Fava	1
Schede bianche	0

Proclama eletto presidente del Comitato il senatore Giacomo Stucchi.

Il senatore Giacomo STUCCHI, *presidente*, rivolge al Comitato un vivo ringraziamento. Indice, quindi, la votazione per l'elezione del vicepresidente e del segretario.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti e votanti	10
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Giuseppe Esposito	6
Vito Claudio Crimi	3
Schede bianche	1

Proclama eletto vicepresidente del Comitato il senatore Giuseppe Esposito.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione del segretario:

Presenti e votanti	10
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Felice Casson	6
Vito Claudio Crimi	3
Schede bianche	1

Proclama eletto segretario del Comitato il senatore Felice Casson.

La seduta termina alle 13.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (7^a Senato e VII Camera)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i>)	8
---	---

<i>ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa)</i>	22
--	----

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

Sui lavori della Commissione	21
------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonio Patrono e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, Costantino Visconti	21
---	----

AVVERTENZA	21
------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	32
-----------------------------------	----

5-00260 Marchi ed altri: Difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata	32
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	34
<i>ERRATA CORRIGE</i>	33
VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	35
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	36
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00261 Zan: Iniziative urgenti in materia di utilizzazione dei combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici	38
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	43
5-00262 Borghi: Sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale nel comune di Rivara	39
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46
5-00263 Grimoldi: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento del suolo e della falda idrica in un'area del comune di Melegnano e di Cerro al Lambro	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	48
5-00264 Pastorelli: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di danneggiamento delle coltivazioni agricole in aree poste all'interno o in prossimità di aree naturali protette .	40
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	50
5-00265 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica di alcuni siti inquinati nelle province di Potenza e Matera	40
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	51
5-00266 Matarrese: Iniziative urgenti per contrastare i fenomeni di inquinamento nell'area dello stabilimento industriale « Caffaro s.r.l. »	41
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	57
5-00267 De Rosa: Iniziative urgenti per verificare lo stato di inquinamento in alcune aree interessate dal progetto per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana lombarda ...	41
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	60
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, Giuseppe Tripoli, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	61

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)	62
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	64
--	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COSTITUZIONE DEL COMITATO:

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario	66
--	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,40



17SMC0000340